

<mimesi>

"Rassegna Stampa Economia e Finanza Locale"

Articoli del 14/01/2008

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

INDICE

Affari Finanza

- 14/01/2008 Affari Finanza 6
Gli incentivi programmati per le imprese

Corriere Economia

- 14/01/2008 Corriere Economia 8
Il digitale terrestre? Test chiave in Sardegna
- 14/01/2008 Corriere Economia 9
Persino Cuneo incassa la patente «internazionale»
- 14/01/2008 Corriere Economia 10
E Cofferati rilancia il Marconi in Borsa

Gazzetta del Sud

- 14/01/2008 Gazzetta del Sud 13
Accordo con la provincia di Perugia per realizzare il catasto delle strade

Il Giornale

- 14/01/2008 Il Giornale 15
Milioni alla rinfusa: i 150 anni del Paese celebrati all'italiana

Il Piccolo

- 14/01/2008 Il Piccolo 18
Comune, più multe: servono 5 milioni

Il Sole 24 Ore

- 14/01/2008 Il Sole 24 Ore 21
Sull'Irpef primi assaggi di manovra

14/01/2008 Il Sole 24 Ore	22
Dubbi sull'efficacia della sanzione	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	23
Debito, responsabilità ad hoc	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	24
Il tetto ai membri dei cda non ha eccezioni	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	25
Ma la Finanziaria accentra i controlli	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	27
Verifiche a rischio fattibilità	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	28
ANCI RISPONDE Vincoli alleggeriti per il personale nei municipi esclusi dal Patto	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	29
L'ingiunzione torna in Comune	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	31
Cartelle «anonime» a dubbia legittimità	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	33
Accertamento induttivo solo sull'anno verificato	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	35
Ritenute non detratte, rimborsi al sostituto	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	36
Reverse charge a tutto campo	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	38
Sanzioni in vigore con tempi diversi	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	39
Dati catastali ai gestori Tlc	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	40
Minimi, vantaggio incerto	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	42
L'arte alle elementari aiuta l'integrazione	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	43
In Liguria e Sardegna la popolazione si ridurrà di un quarto	

14/01/2008 Il Sole 24 Ore	45
EURO PA La tv del sindaco trova per strada l'utenza diffusa	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	46
E-government avanti piano	
14/01/2008 Il Sole 24 Ore	47
Partecipazione dei Comuni nei controlli	

Affari Finanza

1 articolo

Gli incentivi programmati per le imprese

Lombardia, Toscana e Camere di commercio aiutano finanziariamente chi partecipa alle Fiere ROMA

Finanziamenti regionali e del Sistema Camerale per incentivare la partecipazione delle imprese a fiere internazionali in Italia e all'estero. Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde hanno messo a disposizione 6.390.000 euro, di cui 2.890.000 euro destinati alla concessione di voucher per la partecipazione in forma aggregata a fiere con l'organizzazione curata dal Sistema Camerale; 1.500.000 euro per la partecipazione singola a fiere con organizzazione curata dal Sistema Camerale e 2.000.000 di euro per la partecipazione singola a fiere, con l'organizzazione curata da associazioni d'impres e consorzi tra imprese.

La Regione Toscana investe circa 12 milioni di euro in attività promozionali. Un terzo di essi è utilizzato per sostenere le aziende toscane che partecipano a fiere in Italia o all'estero. Nel dettaglio: 1.645.000 euro serviranno ad abbattere i costi di partecipazione, finanziando fino al 50% le spese per l'acquisto dello spazio espositivo e fornendo una serie di servizi; 2.360.0000 euro saranno investiti per organizzare eventi collaterali alle fiere, come sfilate di moda, workshop, degustazioni ed eventi d'immagine.

A livello di singole Camere di Commercio quella di Pisa erogherà quest'anno contributi per 100.000 euro per sostenere imprese che parteciperanno a fiere all'estero. La Camera di commercio di Prato, dal canto suo, erogherà gli stessi fondi del 2007 con scopi analoghi mentre quella di Livorno ha stanziato contributi per 30.000 euro.

Corriere Economia

3 articoli

Il digitale terrestre? Test chiave in Sardegna

A marzo lo «switch off». Ma la vera sfida è sui contenuti e sulla capacità di innovare i programmi

Il 2008 sarà un anno decisivo per il sistema della comunicazione e dei media nel nostro Paese, segnerà un punto di svolta per lo sviluppo industriale e per l'innovazione. Lo si deduce anche dalla lettura del decimo Rapporto sull'industria della comunicazione in Italia, elaborato dall'Istituto di Economia dei Media e pubblicato da Guerrini & Associati. Anche se i dati si riferiscono al 2006, il rapporto può essere utilizzato per formulare alcune ipotesi di evoluzione del comparto. Il 2007 è stato un anno importante perché ha confermato che l'industria, così com'è oggi strutturata, non riesce a crescere. Non solo l'industria televisiva generalista o le imprese editoriali a stampa o la radiofonia, ma tutti settori che hanno necessità di trovare strategie e applicazioni innovative rispetto al loro tradizionale modello di business. Sul fronte televisivo il 2008 dovrebbe portare, già dal mese di marzo, il passaggio al digitale nell'intera regione Sardegna. Per fare questo è necessario che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (guidata da Corrado Calabrò), gli operatori televisivi, il Comitato nazionale Italia digitale, il Ministero delle Comunicazioni trovino soluzione ad uno dei problemi irrisolti del sistema televisivo nazionale, la questione delle frequenze. L'Autorità riunirà «a conclave» gli operatori del digitale, con la speranza che alla fine ci sia una fumata bianca. Nel 2007 si è compiuto il passo necessario ed inevitabile di mettere a punto il catasto delle frequenze; sono state individuate frequenze ancora disponibili di cui è stata messa all'asta la concessione. Un'altra asta è prevista per i primi mesi del prossimo anno, si tratta delle frequenze destinate a portare la banda larga via etere (Wi-Max) nelle zone non raggiunte da cavi a fibra ottica o da Adsl. Queste aste sono ostacolate da una serie di ricorsi al Tar e di proteste da parte di operatori locali. Sembra che in Italia non possa esserci apertura di mercato che non passi dai Tribunali o dalla Comunità europea. Le frequenze sono un ambito sensibile, ma senza una ripartizione razionale e il conseguente dividendo digitale e dunque la possibilità per nuovi soggetti di farsi avanti, non si apre alcun mercato. Per la televisione digitale terrestre il 2008 sarà anche l'anno in cui prenderanno forma le offerte più accattivanti. Il 2007 si è chiuso con un grande successo: la trasmissione dell'incontro Milan-Boca Juniors per l'assegnazione del titolo di club campione del mondo. Ha vinto il Milan e ha vinto Mediaset: l'offerta a pagamento, in esclusiva sul digitale terrestre, ha permesso di incassare oltre quattro milioni di euro e ha rilanciato la piattaforma nella quale l'azienda ha investito in frequenze e in cui ora dovrà investire in contenuti. I primi giorni del 2008 vedranno il lancio di tre canali Mediaset a pagamento grazie ai quali film e fiction di prima scelta affiancheranno i canali gratuiti. È probabile che nel nuovo anno anche gli atteggiamenti reciproci degli operatori incumbent dovranno cambiare. Sarà gioco forza che Mediaset e Sky stringano alleanze e si scambino canali, che gli editori e i fornitori di contenuti cerchino di distribuire i loro prodotti su più piattaforme. Nel 2008 si capirà se la tv sui cellulari è una stramba idea o un'offerta in grado di produrre bilanci in attivo e se la lptv appartiene a un futuro remoto o prossimo. Nel 2008 dovranno anche delinearsi meglio le strategie multyplayer degli operatori. In questo Rapporto lo Iem affronta anche la questione «multiple play e reti di nuova generazione, stato dell'arte e possibili scenari». Il 2008 probabilmente non svelerà le potenzialità del DVB-T e della IPTV network, confuse tra mito e realtà, ma mostrerà i risultati più consolidati delle offerte degli operatori e delinea in modo più chiaro i contorni del futuro sistema dei media. Foto: Regolatore Corrado Calabrò, presidente dell'Authority per le garanzie nelle comunicazioni

Paradossi Lo scalo brucia metà dei ricavi

Persino Cuneo incassa la patente «internazionale»

GIOVANNI PACI

Non solo Malpensa. Nella lotta tra aeroporti e aeroportini del nord per aggiudicarsi nuovi collegamenti aerei che ne giustifichino l'esistenza, l'ultimo arrivato si chiama Olimpica. Ovvero, l'aeroporto di Cuneo Levaldigi che, lasciato alle spalle un buco da una ventina di milioni bruciati tra il 2003 e il 2005 per l'ambizione «del territorio» di collegamenti quotidiani per portare i politici locali a Roma e Strasburgo, ha acquisito i gradi da aeroporto internazionale. La qualifica, appena conferita dall'Enac, l'Ente nazionale aviazione civile, fotografa la realtà: gli unici due collegamenti da e per Cuneo sono assicurati da una low cost rumena che collega Bucarest 5 volte alla settimana e da una low cost albanese che due volte alla settimana vola a Tirana. Poi qualche raro charter e aerei di pellegrini per Lourdes. È tutto per il momento, per un aeroporto aperto 18 ore al giorno in cui la sola sicurezza al volo, garantita dall'Enav, l'Ente nazionale assistenza al volo, costa allo Stato almeno 3 milioni di euro all'anno tra personale e manutenzione. Cui si aggiungono i costi di vigili del fuoco, dogana e così via. Eppure a un'ora d'auto o poco più c'è Torino Caselle, aeroporto su cui per le Olimpiadi invernali sono stati riversati una novantina di milioni - in gran parte pubblici - e che non ha proprio picchi di traffico da hub intercontinentale. A Cuneo, dove pochi sono interessati a visitare Tirana o al turismo da lì originato, i locali anelano un collegamento quotidiano con Roma e l'arrivo della panacea Ryanair con torme di turisti da riversare nelle Langhe. «L'aeroporto non l'abbiamo costruito noi, c'era - spiega Raffaele Costa, il presidente della Provincia, che col 30% è il primo azionista della società di gestione Geac -. In questi anni l'abbiamo risanato con un notevole sacrificio (un aumento di capitale da 7,5 milioni, ndr) e ora puntiamo a farne un polo dei voli low cost in vista del possibile ingresso delle Langhe tra i patrimoni dell'umanità dell'Unesco e, soprattutto, vogliamo tenerlo in equilibrio economico». A risanare i conti ci sta provando il presidente di Geac, Gian Piero Pepino, che in un anno e mezzo ha rinegoziato 13 milioni di debiti e tagliato costi, ma nonostante gli sforzi ha chiuso i conti 2007 con perdite per circa 700 mila euro a fronte di incassi per 1,4 milioni. «La speranza è il low cost - dice lui -. Avevamo un contratto con Ryanair per tre voli a settimana, ma poi Torino ha offerto un contributo economico più alto e Ryanair non è mai arrivata». C'è poi il capitolo Roma. Il collegamento è tra le cosiddette «rotte sociali» che usufruiscono di contributi: un milione all'anno per tre anni dallo Stato più altri 300 mila euro dalla Regione (azionista della Geac al 18%). Ma la gara per l'aggiudicazione della linea è stata annullata per irregolarità nel 2006 ed è andata deserta nel 2007. Ora si procederà a trattativa privata. Decisivo un meeting col presidente dell'Enac, Vito Riggio, in calendario giovedì 17 gennaio. Per l'occasione, i politici locali dovranno accettare l'onta di usare l'aeroporto di Torino. Speranze Il presidente della Provincia di Cuneo, Raffaele Costa, punta ai contributi statali per riequilibrare i conti dello scalo

Piste in rete L'obiettivo è rilanciare gli investimenti e fare sistema con Torino e Firenze. Ma il Comune di Bologna e i privati sono in minoranza: decide la Camera di commercio

E Cofferati rilancia il Marconi in Borsa

Il sindaco rispolvera il piano di quotazione dell'aeroporto bolognese. Benetton soddisfatti Mezzi freschi

ROBERTA SCAGLIARINI

L'aeroporto Marconi di Bologna volerà in Borsa? Era un progetto quello della quotazione dello scalo emiliano che giaceva nei cassetti degli advisor da diversi anni e, a sorpresa, il sindaco Sergio Cofferati lo ha ritirato fiori. «Il futuro del Marconi - ha detto il primo cittadino pochi giorni fa - dovrebbe passare per robusti investimenti sul terminal, l'uscita dalla Seaf (la società di gestione di Forlì), l'integrazione con Rimini e poi l'ingresso in Borsa». La dichiarazione d'intenti del «cinese» ha gettato nello scompiglio gli altri azionisti pubblici dello scalo, ma è stata ben accolta dal socio privato più importante: l'Aeroporti Holding dei Benetton che attende da tempo di poter crescere di peso e di ruolo. E forse questa è la volta buona. Scali in fibrillazione

Il terremoto scatenato dal passaggio di Alitalia ad Air France, dicono gli esperti, è destinato a stravolgere oltre al futuro di Malpensa anche quello di molti scali regionali secondari. E Bologna, che dista solo 200 km dall'hub lombardo e che in termini di traffico staziona intorno al settimo posto della classifica nazionale, rischia più di altri. A meno di non rilanciare sia sul piano degli investimenti sia su quello delle strategie. Questo lo ha capito il sindaco e anche il consiglio della società di gestione. Poco prima di Natale il board della Sab, presieduto da Giuseppina Gualtieri, ha rivisto il piano industriale mettendo in conto 200 milioni d'investimenti infrastrutturali con l'obiettivo ambizioso di raggiungere quota 10 milioni di passeggeri in dieci anni: cioè più del doppio degli attuali (4,5 milioni). Ma proprio la necessità di trovare risorse fresche per rilanciare l'aeroporto che raccoglie l'80% del traffico regionale ha rimesso in gioco il tema annoso della privatizzazione. La maggioranza del capitale è saldamente in mano alla Camera di Commercio (51%), mentre gli altri enti pubblici (comune, provincia e regione) sono in posizione di minoranza. I Benetton sono entrati nel capitale attraverso Aeroporti Holding, rilevando il 5% in occasione della prima tranche di privatizzazione concessa dall'ente camerale e, in seguito, hanno incrementato la quota al 7,2% acquisendo una partecipazione dell'Imi. È logico immaginare che in caso di aumento di capitale il gruppo che fa riferimento a Ponzano Veneto, ben più liquido degli enti locali, sia pronto a fare la sua parte. La mission della holding è proprio quello di rilevare partecipazioni negli scali regionali al fine di accelerare il processo di aggregazione in network. I primi pilastri del progetto furono Torino e Firenze ma ora, con l'occasione della quotazione, l'orizzonte potrebbe allargarsi anche Bologna. Questo era l'auspicio che stava dietro l'ingresso nel capitale del Marconi. Network a tre punte

L'intreccio societario è complicato, ma strategico. La Aeroporti Holding che ha il 31% dello scalo di Firenze (già quotato) è controllata al 60% dalla Sagat. Quest'ultima è la società che gestisce l'aeroporto di Torino e a sua volta vede nell'azionariato oltre al Comune di Torino e alla sintonia dei Benetton anche la bolognese Sab con una piccola quota del 4%. Un contributo al disegno del network a tre punte potrebbe arrivare anche dalle banche: o meglio da IntesaSanpaolo. L'istituto presieduto da Giovanni Bazoli che a Bologna controlla Carisbo è presente nell'azionariato dell'Aeroporti Holding con una quota del 30%. Il nodo Regione

Il problema principale sulla via dell'integrazione a tre, oltre alla resistenza dei soci locali, è l'intreccio con il piano di rilancio tutto emiliano sponsorizzato dalla Regione. Il progetto messo a punto dalla Kpmg per conto del governatore Vasco Errani prevedeva di integrare sotto il cappello del Marconi gli

aeroporti di Rimini, Forlì e Parma per dare vita ad un sistema regionale in grado da un lato di valorizzare Bologna e dall'altro di salvare dall'isolamento le piazze minori. A livello societario invece la Regione avrebbe rilevato la maggioranza dei tre scali minori per poi conferire le rispettive quote alla holding capogruppo (la bolognese Sab) in cambio di azioni della stessa. Alla fine del riassetto il padrone degli aeroporti emiliani e romagnoli sarebbe stato Errani e non più la Camera di Commercio.

G

Foto: Sorpresa Il sindaco di Bologna, Sergio Cofferati, ha rispolverato a sorpresa il vecchio piano di quotazione del Marconi

Gazzetta del Sud

1 articolo

Accordo con la provincia di Perugia per realizzare il catasto delle strade

L' amministrazione provinciale ha stipulato un accordo con la Provincia di Perugia per realizzare il catasto delle strade di propria competenza, che sono complessivamente più di 800 km. Ne dà il vicepresidente della Provincia Emilio De Masi, che ha delegato alla viabilità. De Masi spiega che l'accordo «prevede un interscambio tra i due enti ed in particolare la fruizione, da parte nostra, dell'esperienza acquisita in materia dalla Provincia umbra».

«Ciò permetterà - aggiunge il vicepresidente - di ottenere un consistente risparmio finanziario grazie all'utilizzazione di mezzi e personale della Provincia di Perugia che ha realizzato il proprio catasto distinguendosi nel panorama nazionale per capacità progettuale e realizzative dello stesso. Il catasto rappresenta una meticolosa mappatura delle condizioni in cui versano le nostre strade e, dunque, uno strumento efficace per programmare tutti gli interventi necessari a metterle in assoluta sicurezza».

La Provincia di Crotone si avvarrà della collaborazione dell'ente intermedio perugino che ha acquisito la tecnologia e l'esperienza professionale necessari per la costruzione del catasto stradale informatizzato nell'ambito del progetto pilota "Conoscere le strade per prevenire gli incidenti" e dispone di competenza tecnica e di tecnologie specifiche adeguate e collaudate.

La Provincia di Perugia si è resa disponibile a svolgere la collaborazione attraverso le attività del personale del Servizio geologico e sistema informativo stradale-Area viabilità ed in particolare dell'Ufficio sistema informativo stradale. Il catasto delle strade è un sistema di rilievo informatizzato con cui le vie di comunicazione di competenza degli enti vengono censite metro per metro, compresi gli ostacoli e segnali che si trovano in verticale e gli accessi che si affacciano su di esse. **(g. g.)**

Il Giornale

1 articolo

Milioni alla rinfusa: i 150 anni del Paese celebrati all'italiana

Dal parcheggio con fotovoltaico di Ospedaletti al nuovo auditorium di Isernia. Così enti locali e governo bruceranno un miliardo per il 2011

Paola Setti da Milano

Lo aveva precisato subito, il vicepremier Francesco Rutelli: «Non ci saranno né opere di grande dimensione né micro-interventi a pioggia». È stato subito smentito. Da un impianto fotovoltaico in un parcheggio di uno sperduto paesino ligure, tanto per dire. Perché il compleanno dell'Italia riguarda, appunto, tutta l'Italia, e così nella corsa ad accaparrarsi la fetta più consistente di quel miliardo di euro di soldi pubblici per celebrare i 150 anni dall'Unità nel 2011, sono già stati spesi 380 milioni per progetti tanto costosi quanto fuori tema. Né fanno ben sperare quelli in cantiere, che verranno approvati entro i primi mesi del 2008. Finanziamenti «all'italiana» Già il meccanismo è farraginoso: a stilare il programma degli eventi è un Comitato di quattro ministri (Economia, Infrastrutture, Affari regionali e Rapporti con il parlamento). A ricevere le richieste è una Struttura di missione della presidenza del Consiglio. Il primo vaglio tocca a un «Comitato di saggi», che poi gira i pareri al Parlamento cui spetta il via definitivo. A far supporre che la storia finirà all'italiana ci sono già alcune prove. A partire dai 290 milioni già stanziati, 150 provenienti dal bilancio dello Stato, gli altri dagli enti locali interessati, con buona pace dei conti in rosso che li hanno costretti a portare al massimo tutte le aliquote. A guardare l'elenco delle opere assegnate, suona un po' ridicolo il severo assunto di un dirigente della Struttura di missione: «I progetti non rappresentativi della celebrazione verranno respinti». Il sole nel parcheggio Per esempio, si potrebbe dire che il treno della storia d'Italia non c'è mai passato, ma riparte dalla stazione di Ospedaletti. Munirsi di mappa per trovare questa piccola cittadina in provincia di Imperia, 3650 abitanti governati, sarà il caso, da una giunta di centrosinistra in un ponente ligure per il resto in mano al centrodestra. Dice il sito ufficiale del Comune: «Di Ospedaletti non può dirsi, come di tante altre città, che l'origine sua si perda nella classica notte dei tempi», e infatti esiste solo dal 1500 o su di lì. Eppure, ha ottenuto dicesi 10,5 milioni di euro più spiccioli per il «riuso del deposito merci ex-Stazioni», con tanto di «impianti sportivi, punti ristoro, parcheggio con fotovoltaico e verde attrezzato nonché riuso dell'ex-stazione» quale sede del Municipio. La gara a chi spende di più E poi. Se è vero che su rutelliana indicazione le celebrazioni dovranno avvenire in ogni città d'Italia, e non più, come nelle precedenti commemorazioni, solo Torino, il capoluogo piemontese, in quanto culla del Regno d'Italia, dovrebbe lo stesso fare la parte del leone, aggiudicandosi d'ufficio il 30 per cento degli stanziamenti. Per ora però, il mega progetto del nuovo parco Dora Spina nel capoluogo piemontese costa poco più del nuovo auditorium di Isernia, 23,5 milioni contro 21,3, sarà che per farlo è prevista la «delocalizzazione del campo da calcio», e molto meno delle «opere per la Città della Scienza e delle Tecnologie» di Roma, che ne costano quasi 38, ma insomma la Capitale è pur sempre la Capitale. E infatti Roma, nonostante a ogni Regione spetti un solo progetto, ne ha già presentato un altro per un museo della fotografia, tentar non nuoce. E poiché l'Italia è la patria dell'arte, ma l'arte valla a delimitare, Venezia ha ottenuto qualcosa come 72,5 milioni di euro per il nuovo palazzo del Cinema al Lido, Firenze 80 per il parco della musica e della cultura, Reggio Calabria 13,5 per il restauro del museo nazionale, Novara 6 per il restauro e l'allestimento museale del complesso del Broletto. E dev'esser perché l'Umbria è nel cuore della Penisola, che lo Stato ha destinato quasi 26 milioni di euro all'ampliamento dello scalo S. Egidio di Perugia. Spazio alla fantasia Va peggio con le richieste che i «saggi» si accingono a valutare il 21 gennaio. Solo la Valle d'Aosta snobba l'occasione. L'Emilia Romagna vuole un museo del tricolore

ma poiché trattasi di finanziamento «simbolico» ha aggiunto un secondo progetto, Bolzano sogna la secessione ma intanto approfitta delle italiche casse, la Sardegna chiede una cifra che la Struttura di missione giudica «significativa» per creare un museo nuragico, Torino per non restare indietro ha presentato altre quattro richieste, e la Liguria ha dichiarato guerra a Torino: «Loro potranno anche vantare una storica vocazione unitaria, ma la spedizione dei Mille di Garibaldi nel 1860 partì da Genova» avvertono in Regione. Di qui il tentativo di far passare non uno né due, ma «una serie di progetti», per anticipare di un anno il 150, là dove, annotano, l'Eroe dei due mondi sarà pure nato a Nizza, «ma sua madre era di Loano, nel savonese, suo padre del Tigullio, e quando fu ferito in Aspromonte è nello spezzino che si fece curare». Idee? Certo. Per esempio rendere balneabile lo specchio di mare davanti alla diga foranea della Spezia, quello dove passano le navi mercantili e militari. Chissà cosa chiederà Marsala. paola.setti@ilgiornale.it [FOTO: EMBLEMA]

Foto: EROE DEI DUE MONDI La statua di Giuseppe Garibaldi, simbolo dell'Unità d'Italia. Nel Paese è partita la corsa a spendere il miliardo di euro stanziato dal governo e dagli enti locali per la celebrazione dei 150 anni nel 2011

Il Piccolo

1 articolo

Andranno a rimpolpare il bilancio. Lo scorso anno la somma ottenuta dalle violazioni al codice della strada era stata di 4,5 milioni - Il sindaco Dipiazza: il gettito è poca cosa rispetto ai 285 milioni delle previsioni totali

Comune, più multe: servono 5 milioni

E scatterà un piano per recuperarne altri tre dagli evasori delle tasse locali

di **Claudio Ernè**

Otto milioni di euro. Tanti ne passeranno nei prossimi dodici mesi dalle tasche dei contribuenti triestini alle casse del Comune di Trieste. Serviranno a rimpolpare un bilancio tirato all'osso e che deve chiudere in pareggio. Tre milioni di euro verranno recuperati agendo su chi non ha pagato le imposte locali negli ultimi anni. Gli altri cinque usciranno invece dai portafogli di quegli automobilisti che infrangeranno nel 2008 il Codice della strada, parcheggiando selvaggiamente le loro vetture, non curandosi dei limiti di velocità e delle precedenza agli incroci e agli stop. Ma andiamo con ordine.

«Dobbiamo cercare di far capire a tutti che il Codice della strada va rispettato. Ma agiremo anche sul piano della repressione, colpendo chi si ostina a fare i propri comodi» spiega il comandante dei vigili urbani Sergio Abbate.

I cinque milioni di euro «automobilistici» che dovrebbero entrare nel 2008 nelle casse comunali, rappresentano una delle tante voci del bilancio di previsione che oggi gli assessori della giunta di Roberto Dipiazza discuteranno in municipio. Lo scorso anno nel bilancio di previsione era stata indicata in collegamento alle violazioni del Codice della strada, una somma minore: quattro milioni e 500 mila euro. Ma nel 2007 i vigili urbani hanno lavorato sodo con fischietto e penna e hanno consentito al Comune di realizzare un surplus di circa 300 mila euro, passando dai preventivati quattro milioni e mezzo a quattro milioni e 800 mila euro.

«Noi non lavoriamo per raggiungere un obiettivo finanziario» precisa il comandante Sergio Abbate. «La crescita degli incassi delle multe nell'ultimo anno, è diretta conseguenza della conclusione dei lavori in tanti cantieri della viabilità triestina. In precedenza molti vigili erano stati chiamati a regolare il traffico sulle rive e su altre strade in via di ristrutturazione. Erano stati distolti dai controlli che nella parte finale del 2007 invece sono ripresi».

Ai 283 vigili urbani oggi in servizio, è affidato anche un altro compito «finanziario»: quello di verificare e sanzionare il mancato rispetto della Cosap, la tassa comunale collegata all'occupazione del suolo pubblico. Nel mirino i titolari di locali pubblici e delle imprese edili. Spesso i tempi per cui si è ottenuta l'autorizzazione, si dilatano senza che il Comune incassi un cent in più. Talvolta l'area indicata al momento dal pagamento si gonfia poi a dismisura. Su queste «distrazioni» agiranno i vigili ispezionando e verificando. Secondo il bilancio di previsione, il Municipio tenterà di recuperare altri 200 mila euro con questa iniziativa.

«Nessuna caccia all'automobilista, agli esercenti o agli impresari edili» precisa l'assessore alle risorse economiche e finanziarie Sandra Savino. Nel budget del suo assessorato è previsto che nel 2008 vengano recuperati, oltre ai 5,2 milioni di euro collegati alla Cosap e al Codice della strada, altri 3,1 milioni di euro di imposte locali evase negli ultimi anni. Tra queste la Tarsu, l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti urbani. «Questo ultimo compito spetterà ai miei uffici, non certo ai vigili urbani. Posso dire che a Trieste il recupero di quanto dovuto al Comune è piuttosto veloce e innesca poche controversie».

Il sindaco Roberto Dipiazza respinge l'accusa che la sua giunta voglia fare cassa «tosando» i cittadini. Specie gli automobilisti e gli esercenti. «Il gettito delle multe stradali e collegate alla

Cosap è quasi ininfluyente sul bilancio totale: 5,2 milioni di euro su 285, una goccia nel mare. Molti hanno gridato e gridano contro l'imposta sui rifiuti ma non sanno che Trieste grazie a questa imposta non si trova nelle condizioni di Napoli. Il mio predecessore Riccardo Illy ha costruito l'inceneritore, io ho voluto nel 2002 la terza linea di smaltimento. Oggi riusciamo a bruciare anche i rifiuti di Gorizia e ricaviamo energia elettrica che viene venduta. Udine e Pordenone sono invece in difficoltà. Le loro discariche sono quasi piene. Non sono comunque disposto ad accogliere nemmeno un grammo di immondizia napoletana. Il nostro impianto lavora al massimo delle sue potenzialità e anche se fosse libero, rispedirei al mittente le ecoballe accumulate in Campania in almeno dieci anni di mala gestione. Sono sette milioni di tonnellate di spazzatura: per smaltirle in cinque inceneritori come il nostro servirebbero sette anni di lavoro, 24 ore su 24».

Il Sole 24 Ore

20 articoli

Persone fisiche. Il tax planning delle famiglie

Sull'Irpef primi assaggi di manovra

DOVE GUARDARE Tra abitazioni principali, canoni d'affitto, mutui e carichi familiari si annidano le riduzioni in attesa delle misure sui salari

Luigi Lovecchio Maxi detrazione Ici per l'abitazione principale, sconti Irpef retroattivi a valere già dal 2007, proroga del 36% per le ristrutturazioni, detrazioni per affitti e bonus energia, inclusa la detrazione per chi sostituisce il frigorifero. In attesa dei nuovi sconti alle famiglie e ai lavoratori dipendenti cui vuole mettere mano il Governo, la finanziaria 2008 consente già da ora di cimentarsi in un mini tax planning alla ricerca dei maggiori risparmi di imposta. La riduzione Ici A partire dal 2008, l'Ici sulla abitazione principale si riduce con una detrazione dell'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile, con un tetto massimo di 200 euro. Sono escluse le abitazioni di lusso, le ville e i castelli. Le agevolazioni sulla casa Ristrutturazioni, bonus energia e interessi passivi sui mutui prima casa completano le opportunità per ridurre lecitamente la pressione Irpef. Per altri tre anni, infatti, chi ristruttura casa potrà chiedere la detrazione del 36%. Così come fino al 2010 le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per l'installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione possono far accedere a un maxi sconto del 55%. Si possono sfruttare per tre anni le detrazioni per l'acquisto di motori a elevata efficienza di energia elettrica e di inverter nonché alla sostituzione di frigoriferi con apparecchi di classe non inferiore a A+. Una misura ad hoc anche sui mutui prima casa e in particolare sugli interessi passivi: dal 1° gennaio 2008 la misura massima su cui calcolare lo sconto sale da 3.615,20 a 4.000,00 euro. Detrazioni Irpef Già dall'anno scorso, il reddito complessivo su cui determinare le detrazioni fiscali si assume al netto del reddito dell'abitazione principale e delle pertinenze. Per i lavoratori dipendenti, il riconoscimento del maggiore sconto avverrà in sede di conguaglio di fine anno, a cura del sostituto d'imposta. Per la generalità dei contribuenti, l'applicazione della nuova regola avverrà in sede di predisposizione della prossima dichiarazione dei redditi. Retroattiva è anche la nuova detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. Secondo la circolare n. 1/08 delle Entrate, questo sconto spetta sempre per intero e non va mai rapportato a periodo. Detrazioni per affitti Per chi vive in affitto, infine, nel rispetto della legge n. 431/98, sono previsti sconti fiscali commisurati al canone pagato. L'entità del bonus è sempre legato al reddito complessivo del dichiarante. Inoltre, la detrazione concessa agli studenti universitari dal 1° gennaio 2007 è estesa da quest'anno anche ai canoni dovuti per contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Di grande rilievo, è la possibilità di recuperare, con modalità non ancora da definire, l'eventuale detrazione per gli affitti che non trova capienza nell'imposta netta.

Le conseguenze. La lettura della magistratura contabile

Dubbi sull'efficacia della sanzione

RESTRITTIVA L'interpretazione fornita dalle sezioni riunite rischia di indebolire gli effetti di tutela perseguiti dal legislatore

Giancarlo Astegiano Per preservare gli equilibri di finanza pubblica, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose regole specifiche. Una di queste assume particolare rilievo ed è quella contenuta nell'articolo 119, ultimo comma della Costituzione. La riforma del Titolo V, costituzionalizzando una norma già presente nella legislazione ordinaria, ha previsto che gli enti territoriali possano indebitarsi solo per sostenere spese di investimento. In questo modo è vietato agli enti di ricorrere al debito per la spesa corrente. L'importanza della previsione è stata rimarcata dal legislatore ordinario: la Finanziaria 2003 ha stabilito che a carico degli amministratori che assumano delibere con cui sia finanziata a debito la spesa corrente le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti possano irrogare una sanzione pecuniaria, ha sancito la nullità dei relativi atti e contratti (articolo 30, comma 15, legge 289/2002). Il tenore letterale della norma, insieme alla sua finalità, sembra mettere in luce che si è voluta introdurre una forma di responsabilità a carico degli amministratori degli enti diversa dalla ordinaria responsabilità amministrativa e contabile che incombe su tutti i funzionari pubblici. Chiamate a comporre una serie di contrasti interpretativi che si erano manifestati nelle prime pronunce delle sezioni giurisdizionali, investite della questione relativa all'applicazione della sanzione, le sezioni riunite della Corte dei conti hanno rilevato con chiarezza la natura sanzionatoria della previsione legislativa contenuta nel citato articolo 30, comma 15 e la sua diversità dalla ordinaria responsabilità amministrativa. Nonostante ciò sono giunte alla conclusione che la "sanzione" non possa essere applicata agli amministratori a seguito della sola deliberazione dell'assunzione del finanziamento, ma che occorra accertare che gli stessi abbiano operato con dolo o colpa grave e che dopo la delibera sia stato stipulato il relativo contratto. In base a questa interpretazione per aversi violazione della disposizione costituzionale non sarebbe sufficiente la sola delibera di autorizzazione all'indebitamento per spesa che abbia natura diversa da quella di investimento, ma occorrerebbe anche che siano posti in essere gli atti contrattuali di esecuzione della delibera. Se si considera, però, la formulazione della norma in prima battuta, commina la nullità degli atti e contratti posti in essere in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, e che, in aggiunta, prevede la sanzione a carico degli amministratori che hanno adottato la delibera, la posizione assunta dalla magistratura contabile sembra essere eccessivamente restrittiva poiché avvicina i presupposti di applicazione di questa fattispecie speciale di responsabilità a quella ordinaria amministrativa. Se l'applicazione della norma, secondo le indicazioni delle sezioni riunite, non risulterà efficace nel contrastare i fenomeni distorsivi che il legislatore intendeva reprimere, occorrerà procedere a una rimediazione proseguendo nel cammino che hanno iniziato gli stessi giudici contabili quando hanno chiaramente evidenziato la natura sanzionatoria della fattispecie in esame, e la sua diversità dalla ordinaria responsabilità amministrativa.

Regole. Quando finanzia la spesa corrente

Debito, responsabilità ad hoc

LA GARANZIA La violazione del vincolo costituzionale è punita anche quando non produce danni patrimoniali

Massimiliano Atelli L'indebitamento dell'ente per finanziare spesa corrente, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, configura una responsabilità sanzionatoria che differisce dalla ordinaria responsabilità amministrativa-contabile "per danno" di tipo risarcitorio. È questa la decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti, che nella sentenza 12/2007/QM (si veda «Il Sole-24 Ore» dell'8 gennaio) hanno affrontato il contrasto giurisprudenziale formatosi fra le sezioni regionali. Mentre la responsabilità di tipo risarcitorio è finalizzata al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Pa, nella fattispecie esaminata dalla Corte la violazione del vincolo costituzionale viene sanzionata a prescindere dalla produzione di un danno, avendo il legislatore ritenuto meritevole di particolare protezione la regola dell'equilibrio di bilancio anche quando la sua violazione comporti soltanto il pericolo di disequilibri. Di conseguenza, secondo la sentenza, i due profili sanzionatorio e risarcitorio, pur restando divisi, possono coesistere se la violazione comporta anche un danno patrimonialmente valutabile. Un'impostazione di questo tipo può avere riflessi sul piano sistematico, e le sezioni regionali ne hanno piena consapevolezza. E puntualizzano che la sanzione si inquadra in quel sistema di fattispecie tipizzate di illeciti amministrativo-contabili che si aggiungono alle tradizionali fattispecie di responsabilità sanzionatoria già conosciute dall'ordinamento e rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti. Ciò però non toglie che la responsabilità amministrativa conservi una connotazione risarcitoria piuttosto che sanzionatoria. Del resto, fa notare la pronuncia, l'articolo 103, comma 2, Costituzione, dispone che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge», così attribuendo alla giurisdizione del giudice contabile non solo, in via generale, la responsabilità amministrativa per danno, nel senso di responsabilità non tipizzata, ma anche, in via speciale, le altre fattispecie di responsabilità di tipo non risarcitorio (quale, appunto, quella prevista dall'articolo 30, comma 15, della legge n. 289), da ricondurre alle «altre materie specificate dalla legge». Responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio e responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio rientrano dunque entrambe nella più generale categoria della responsabilità amministrativa devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, e si distinguono perché mentre la prima è di tipo generico, nel senso che non è tipizzata (nei comportamenti e nella quantificazione dell'addebito) e presuppone sempre un danno patrimoniale, la seconda è di necessità tipizzata, in quanto a carattere sanzionatorio, sicché le relative fattispecie devono conformarsi ai parametri costituzionali di cui all'articolo 25 della Costituzione, e, cioè, al principio di stretta legalità nella molteplice accezione della tipicità, della tassatività (nel senso che le fattispecie legali non sono suscettibili di interpretazione analogica), della determinatezza, e della specificità.

Temi caldi. La vigilanza sulle partecipate

Il tetto ai membri dei cda non ha eccezioni

Raffaele Cusmai «Le limitazioni imposte al numero complessivo degli amministratori nelle società totalmente partecipate, anche indirettamente, da enti locali, nonché al numero massimo degli amministratori designati da soci pubblici nelle società miste, sono misure organizzative che possono trovare fondamento anche nell'esigenza di perseguire una maggior efficienza nell'amministrazione delle società partecipate da enti locali. Tale finalità risulta perseguibile anche laddove non si ottenga un'immediata riduzione delle spese delle società partecipate». In questo senso, perentoriamente, si è espressa la sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Piemonte con il parere 19/2007, in risposta a un quesito posto dalla Provincia di Biella sulla corretta applicazione del comma 729 della Finanziaria 2007 che limita a tre o cinque il numero di componenti dei consigli di amministrazione nelle società partecipate da enti locali. In particolare, l'ente ha chiesto alla Corte di esprimersi sul fatto che la norma possa non essere applicata nel caso di società partecipate ove gli amministratori svolgano la loro opera a titolo gratuito. La Corte si è espressa escludendo deroghe o inapplicabilità della norma in questione. In generale, il contenuto del comma 729 prevede che, nelle società partecipate totalmente, direttamente o indirettamente, da enti locali, il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione, non possa essere superiore a tre membri, ovvero a cinque per quelle il cui capitale versato è pari o superiore a due milioni di euro. Nelle società miste (per le quali il legislatore non ha distinto tra partecipazione maggioritaria o minoritaria), il numero massimo degli amministratori non può essere superiore a cinque. Secondo l'interpretazione della Provincia di Biella, tale norma non dovrebbe trovare applicazione segnatamente agli amministratori delle proprie partecipate che non percepiscono compensi. E ciò in ragione dell'assenza di pregiudizio derivante all'ente dal fatto che gli incarichi gratuiti non ledono il principio del contenimento della spesa pubblica, su cui s'impronta la norma citata. Di diverso avviso, come detto, la sezione del Piemonte, che attribuisce alla previsione di legge, di contro, un più ampio respiro, tanto per tenere letterale del comma 729 (che non lascia spazio a limitazioni applicative della disposizione), quanto perché proprio dall'interpretazione letterale della disposizione non sembra discendere un'applicazione meramente formale della norma. In questo senso le previsioni del comma 729 della Finanziaria 2007 contengono infatti «misure organizzative che possono trovare fondamento anche nell'esigenza di perseguire una maggiore efficienza nell'amministrazione delle società partecipate da enti locali». E questo deve valere, sempre in coerenza con l'obiettivo finale del contenimento della spesa pubblica, anche nel caso in cui gli amministratori designati non percepiscano alcuna remunerazione per la carica.

ANALISI

Ma la Finanziaria accentra i controlli

MARCIA INDIETRO Vengono eliminati i principi innovativi della legge 131 che adeguava il sistema al nuovo Titolo V AL TRAMONTO La sezione delle Autonomie perde competenze e appare destinata a essere soppressa

La legge 5 giugno 2003, n. 131, a conclusione dell'intenso dibattito politico-dottrinale seguito alla riforma attuata con la legge costituzionale n. 3 del 2001 e all'abolizione dei controlli sulle Regioni e sugli enti locali, aveva accolto le soluzioni di affidare alla Corte dei conti un controllo finanziario su questi enti, per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli comunitari e un controllo relativo all'andamento della gestione. Quest'ultimo controllo era stato affidato ad apposite sezioni regionali della Corte ed espressamente qualificato come "collaborativo", in quanto preordinato al conseguimento di livelli di maggiore efficienza delle amministrazioni controllate, attraverso un particolare rapporto di ausiliarità con le assemblee elettive dei diversi enti, sollecitate a intervenire dalle valutazioni e proposte conseguenti ai controlli eseguiti. Le sezioni regionali erano state configurate come organi della Repubblica, e, quindi, non solo dello Stato ma anche delle Regioni e degli enti locali, e, in conformità a questa impostazione, due membri di ciascuna sezione potevano essere designati dalle autonomie, al fine di apportare esperienze maturate nella risoluzione dei problemi locali e ulteriori professionalità particolarmente utili a questo tipo di verifiche. Quanto al controllo finanziario, funzionale al coordinamento della finanza pubblica da parte del Parlamento, non poteva non essere intestato, a un organo unitario e centrale, ma, per garantire il collegamento con le sezioni regionali, il regolamento di organizzazione della Corte aveva previsto che tale funzione fosse affidata a una apposita sezione, denominata delle autonomie, composta dai presidenti di tutte le sezioni regionali. Questo organo, significativamente qualificato dalla normativa regolamentare "espressione delle sezioni regionali", era anche in grado di realizzare, per la sua composizione, un coordinamento condiviso, non gerarchico o, comunque, sovraordinato. L'ordinamento sommariamente illustrato, nonostante avesse ricevuto un'approvazione parlamentare bipartisan e una favorevole accoglienza da parte della dottrina e degli amministratori locali, è stato stravolto dalla legge finanziaria per il 2008 con alcune modifiche su aspetti essenziali, contenute nei commi 60, 61 e 62 dell'articolo 2. Il primo dei commi citati ha attribuito la competenza a riferire al Parlamento, «anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali», alle sezioni riunite della Corte. Questo referto non sarà più limitato, come era previsto dall'articolo 7, primo comma, della 131, agli aspetti finanziari della gestione, rilevanti ai fini del coordinamento della finanza pubblica ex articolo 119 della Costituzione, che è la fonte della sua legittimazione (Corte costituzionale n. 267 del 2006), ma, alla pari di quello delle sezioni regionali, potrà riguardare ogni altro aspetto dell'attività delle amministrazioni autonome e conseguire anche a controlli effettuati direttamente. La sezione delle autonomie, privata della sua principale competenza, è destinata a essere soppressa con il previsto riordino regolamentare. Il successivo comma 61 dell'articolo in esame, in coerenza con il disegno generale, ha abrogato l'articolo 7, comma 9, della legge 131, che prevedeva la presenza nelle sezioni regionali dei due consiglieri designati dalle amministrazioni regionali e locali. Infine, l'ultimo dei commi citati attribuisce al consiglio di presidenza della Corte il potere di riorganizzare gli uffici e i servizi e coordinare le nuove funzioni istituzionali con quelle in atto, approvando i regolamenti "concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese". Ed è quanto meno singolare che un organo creato per amministrare il personale di magistratura, secondo il criterio dell'autogoverno e con una componente politica (come il Consiglio superiore della

magistratura per i magistrati ordinari), sia investito di poteri che riguardano l'intera struttura dell'istituto (l'equivalente del ministero della Giustizia per la magistratura ordinaria) e sia chiamato a disciplinare l'esercizio della sua funzione di controllo, che ha un rilievo essenziale nell'assetto costituzionale della Repubblica. In conclusione non si può non rilevare come la nuova disciplina si muova secondo un disegno rivolto a ripristinare lo status quo, eliminando i caratteri più innovativi della riforma attuata dalla legge 131 per adeguarsi ai rafforzati principi autonomistici contenuti nella nuova formulazione del titolo 5° della Costituzione. In particolare risulta evidente il maggior accentramento di tutto il sistema dei controlli, in conseguenza del ruolo egemone assunto dalle sezioni riunite con le nuove competenze e i connessi poteri di coordinamento e indirizzo nei confronti delle sezioni regionali rese tutte omologhe tra di loro anche per il venir meno della componente locale. di Francesco Staderini

Manovra 2008. Sotto osservazione anche telefonini e consulenze - Inadeguate le risorse umane

Verifiche a rischio fattibilità

La legge richiede alla Corte dei conti una pioggia di attività I TEMI CHIAVE Le sezioni regionali estendono i loro esami agli strumenti finanziari e alle dotazioni organiche per i servizi esternalizzati

Gianni Trovati Spese di telefonia, razionalizzazione degli immobili, incarichi di consulenza. C'è tutto questo nei nuovi controlli che le sezioni regionali della Corte dei conti dovranno mettere in atto sugli enti locali per rispondere alle prescrizioni contenute nella legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007). La manovra, insomma, chiama i magistrati contabili ad estendere la loro attenzione ben oltre i confini classici del controllo contabile, per dedicarsi anche a singoli aspetti gestionali. Talvolta minuti, come accade ad esempio per le verifiche sull'utilizzo dei beni strumentali. Il tema è affrontato ai commi 594 e seguenti dell'articolo 2, che impongono agli enti di adottare piani triennali per razionalizzare le spese su dotazioni strumentali degli uffici, autovetture di servizio e beni immobili. I piani triennali non devono dimenticare i dettagli, come l'assegnazione di telefonini di servizio solo al personale che ha effettive esigenze di reperibilità costante. Ma scrivere il piano non basta: ogni anno l'ente locale dovrà inviare alla sezione regionale della Corte una relazione sull'attuazione di questi progetti di razionalizzazione. Non mancano le perplessità sulle effettive contestazioni che i magistrati contabili potranno muovere dopo la lettura di queste relazioni. Perplessità confermate anche dalla nuova disciplina sugli incarichi, che segue gli stessi principi. L'affidamento di incarichi e consulenze (articolo 3, commi 56 e seguenti) dovrà rientrare in un programma approvato dal Consiglio. La Giunta, con regolamento, dovrà fissare i limiti, i criteri e le modalità che regolano le consulenze, e il regolamento dovrà essere inviato alla Corte. Tra i nuovi capitoli del controllo della Corte non mancano però anche temi più pregnanti, come quello (effettuato su segnalazione del collegio di revisione) sugli strumenti finanziari che non rispondono ai nuovi requisiti prudenziali fissati dalla manovra. O quello, ancora più complesso, sulle conseguenze in termini di dotazioni organiche dell'esternalizzazione dei servizi. Ma l'insieme di queste verifiche attende ora il test più severo e cruciale: quello della reale fattibilità, condizione essenziale per la loro efficacia. Anche perché il "core business" delle sezioni regionali, rappresentato dal controllo collaborativo (soprattutto dopo la Finanziaria 2006) esaurisce di fatto le energie disponibili. E nuovi interventi della manovra (si veda l'analisi a fianco di Francesco Staderini) riducono ulteriormente le forze (cancellando i consiglieri di nomina regionale) e sembrano mettere a rischio l'avvicinamento della Corte alle Autonomie avviato negli ultimi anni.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

Le quattro novità

Swap I revisori inviano alle sezioni regionali i contratti in strumenti finanziari che non rispondono ai nuovi requisiti prudenziali Società partecipate I revisori segnalano le inadempienze sulle nuove regole per l'esternalizzazione Beni strumentali Alle sezioni regionali va inviata una relazione annuale sul rispetto dei piani di razionalizzazione Consulenze Alle sezioni regionali va inviato il regolamento con la disciplina degli incarichi

ANCI RISPONDE Vincoli alleggeriti per il personale nei municipi esclusi dal Patto

«Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it». Annalisa D'Amato La legge 244/2007, ai commi 120 e 121 dell'articolo 3, ha introdotto importanti innovazioni in materia di contenimento delle spese di personale per gli enti locali. Rimane inalterato il regime differenziato fra enti sottoposti al Patto ed enti non sottoposti, ma sono meno stringenti i vincoli già definiti dal comma 557 e dal comma 562 della precedente Finanziaria. Le novità più importanti riguardano gli enti con meno di 5mila abitanti; il comma 120, infatti, prevede che possano derogare ai vincoli del comma 562 nelle seguenti condizioni: a) che la spesa complessiva per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione non superi quello per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento. Ai sensi degli articoli 242 e 263 del Dlgs 267/2000, tali parametri sono definiti con decreto del ministero dell'Interno. Pertanto, per i piccoli Comuni continuano a trovare applicazione, in via generale, le disposizioni di cui al comma 562 e dunque gli stessi possono assumere a tempo indeterminato nei limiti della copertura del turn over del l'anno precedente e non possono superare la spesa del personale sostenuta nel 2004. Tuttavia, nel rispetto delle condizioni sopra citate, tali limiti possono essere superati, a garanzia della soddisfazione delle specifiche esigenze di ciascun ente e comunque nell'ottica di una gestione efficace e razionale delle risorse umane e delle relative spese. Il turn-over Un comune con 1.200 abitanti, nel 2008 intende bandire due concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di un operaio specializzato e un istruttore direttivo. Nel 2007 è andato in pensione un operaio specializzato mentre il responsabile dell'area finanziaria vi andrà il 1 giugno 2008. Sempre nel 2007 è stata sciolta una convenzione con la quale dall'aprile 2000 si è utilizzato per 12 ore settimanali un dipendente di altro comune per ricoprire un posto resosi vacante per pensionamento. Si può procedere ad entrambe le assunzioni sfruttando il pensionamento dell'apicale o la cessazione della convenzione? Qualora non sia possibile bandire il secondo concorso, si può assumere a tempo determinato? La cessazione dell'operaio specializzato può essere ricoperta nel 2008. Non si ritiene invece possibile la copertura derivante dallo scioglimento della convenzione, perché in tal caso non si realizza una fuoriuscita dal sistema del pubblico impiego, dunque non si può parlare di cessazione. Per quanto concerne i limiti per gli enti al di fuori del patto di stabilità, eventuali deroghe al comma 562 della legge Finanziaria per il 2007 dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti: il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%; il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento. Verificato il rispetto di tali condizioni, l'ente può derogare al comma 562 ed effettuare la seconda assunzione.

Tributi. Corretta almeno in parte l'asimmetria fra Equitalia e le realtà degli enti locali attive nella riscossione delle entrate

L'ingiunzione torna in Comune

Il milleproroghe cancella l'abrogazione dello strumento prevista in Finanziaria

Maurizio Fogagnolo Sulla riscossione dei tributi locali, il Governo corre ai ripari, correggendo la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 224 legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che aveva abrogato il sesto comma dell'articolo 52 del Dlgs 446/97. Senza questa norma, i soggetti affidatari della riscossione delle entrate locali diversi dal l'ex concessionario non avrebbero più potuto utilizzare l'unico strumento di riscossione loro attribuito, vale a dire l'ingiunzione di cui al Rd 639/10 A fronte delle numerose critiche piovute sull'abrogazione di tale disposizione (si veda anche «Il Sole-24 Ore» del 26 novembre 2007), l'articolo 36, comma 2 del Dl milleproroghe (DI 248/2007) ha infatti chiarito che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continuerà a poter essere effettuata con l'ingiunzione di cui al Rd 639/10, sia dall'ente locale in proprio (come già previsto dalla legge 265/2002), sia dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) Dlgs 446/97 (concessionari minori o società pubbliche). La norma specifica inoltre che la riscossione da parte di questi soggetti potrà essere eseguita sulla base delle disposizioni del Titolo II del Dpr 602/73, ove compatibili. Si tratta di una correzione importante rispetto all'intervento attuato in Finanziaria, che si accompagna alla norma di cui al successivo comma 225, con cui è stata rimessa ad un decreto ministeriale la definizione dei casi in cui anche i soggetti previsti all'articolo 52, comma 5, lettera b), Dlgs 446/97 potranno accedere al sistema informativo dell'agenzia delle Entrate, per visionare atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati tenuti al versamento di tributi locali. Queste disposizioni costituiscono peraltro solo un primo passo verso l'effettiva attribuzione agli enti locali degli strumenti necessari per poter effettuare in proprio la riscossione coattiva delle entrate, in alternativa all'affidamento a Equitalia. In tal senso, appare infatti evidente che - per assicurare una effettiva concorrenza nei confronti dell'ex concessionario - il legislatore dovrebbe espressamente riconoscere anche agli Enti locali, quali titolari della pretesa impositiva, e di conseguenza alle società dagli stessi costituite per lo svolgimento di tale attività, anche ove non iscritte all'albo di cui all'articolo 53, Dlgs 446/97, la possibilità di avvalersi di quegli strumenti di riscossione coattiva che invece, a fronte delle modifiche apportate al Dpr 602/73 dalle leggi 248/2005 e 248/2006, sono stati riservati soltanto all'ex concessionario. Tra queste rilevano in particolare - oltre all'esenzione dal versamento di tributi e diritti per le trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche e alla applicazione dell'imposta fissa di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili, che costituiscono un evidente vantaggio economico a favore dell'ex concessionario - la possibilità di azionare direttamente il fermo amministrativo sui beni mobili registrati del debitore e di disporre il pignoramento presso terzi senza doversi rivolgere ad un giudice, bensì ordinando al terzo di pagare il credito direttamente all'Ente impositore o alla società di riscossione da questi incaricata in base alla normativa vigente. È infatti soltanto grazie a questi strumenti che la riscossione coattiva dei tributi ha segnato negli ultimi anni un deciso incremento rispetto a quando la stessa veniva effettuata sulla base del semplice pignoramento mobiliare ed immobiliare, i quali - al pari di quanto avviene nelle esecuzioni civili - hanno sempre denunciato i propri limiti procedurali e di effettivo recupero del credito. Appare pertanto indiscutibile che, fino a quando tali strumenti non verranno espressamente resi disponibili anche a favore degli Enti locali e delle società dagli stessi costituite, non si potrà effettivamente sostenere che la riscossione delle entrate degli Enti locali sia effettuata in regime di concorrenza, come sarebbe invece previsto dall'articolo 52, Dlgs 446/97, risultando invece evidente la volontà del legislatore di

mantenere Equitalia e le sue partecipate in una posizione dominante sul mercato, riconosciuta non soltanto a fronte della possibilità esclusiva di avvalersi del ruolo, ma anche a fronte della mancata attribuzione ai concorrenti dell'ex concessionario degli unici strumenti di riscossione che hanno dimostrato negli ultimi anni di poter portare ad un effettivo recupero delle entrate inevase.

L'allarme

Sul Sole-24 Ore del 19 novembre scorso era stato lanciato l'allarme sulle conseguenze dell'abrogazione dell'articolo 52, comma 6, del Dlgs 446/97. Secondo questa lettura, l'abrogazione della norma avrebbe determinato un'asimmetria fra Equitalia Spa (e le sue partecipate), che avrebbero continuato a utilizzare l'ingiunzione, e le altre realtà (enti locali e società affidatarie), che invece avrebbero dovuto rinunciare. L'intervento del milleproroghe conferma la fondatezza dell'interpretazione.

INTERVENTO

Cartelle «anonime» a dubbia legittimità

INDIRIZZO PREFERIBILE L'atto dovrebbe indicare la fonte dell'obbligazione, accertamento fiscale o multa che sia

Una recente sentenza della sezione tributaria della Cassazione (n. 25158/07, sul Sole-24 Ore del 7 gennaio) ha affrontato la problematica relativa ai dati che debbono essere enunciati negli atti con cui l'Amministrazione chiede il versamento di somme già determinate nel loro ammontare e definite attraverso pregressi provvedimenti amministrativi, o magari addirittura una sentenza. È evidente come in simili ipotesi l'obbligo di motivazione previsto per gli atti tributari dall'articolo 7 dello Statuto dei diritti dei contribuenti (legge 212/2002) e dall'articolo 3 della legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa possa essere soddisfatto da indicazioni estremamente laconiche, ad esempio dagli estremi del «precedente atto di accertamento» esecutivo (comma 3 del citato articolo 7) oppure dell'atto di applicazione della sanzione pecuniaria. Tanto è sufficiente per soddisfare i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione) e della garanzia della difesa in giudizio (articolo 24 della Costituzione). L'indicazione risponde anche a esigenze pratiche: se correttamente informato il contribuente può acquietarsi riconoscendo le buoni ragioni del Fisco, oppure prospettare al «responsabile del procedimento» (la cui indicazione nell'atto è obbligatoria secondo l'ordinanza 377/07 della Corte costituzionale) quei dati e quegli argomenti che possono aprire le porte a una correzione in autotutela (ad esempio alla revoca della cartella essendo stato pagato il debito, o annullato l'atto impositivo) o a una soluzione pregiudiziarica del possibile contenzioso. La sentenza 25158/07 si spinge però oltre e afferma che l'atto di cui si discuteva essendo «applicativo di precedenti avvisi mai impugnati e resisi pertanto definitivi non necessitava di alcuna motivazione in quanto era da intendersi già conosciuta la presupposta pretesa fiscale poi iscritta a ruolo tramite le anzidette cartelle». E ritiene adeguato, per garantire il diritto di difesa del contribuente, l'«avere l'Ufficio esplicitato la sua pretesa (e cioè che la emissione della cartella era conseguenza di pregressi avvisi di accertamento definitivi) a processo già avviato». Questi passi della motivazione suscitano qualche perplessità. Invero è difficile accettare che le cartelle meramente esecutive di un atto definitivo non debbano contenere la enunciazione dell'atto stesso; in modo da consentire al contribuente di intendere perché mai gli venga chiesta una certa somma e quindi decidere con cognizione di causa se proporre o meno impugnazione. E appare defatigante un sistema che costringa il privato ad affrontare le spese del contenzioso per aver conoscenza delle ragioni di una richiesta tributaria; che potrà contestare con cognizione di causa solo attraverso «motivi aggiunti» introdotti nel processo ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 546/92. Del resto, se scopo dell'atto è (anche) interrompere il corso della prescrizione (articolo 1219 del Codice civile), ovvero impedire la decadenza, questi effetti possono prodursi solo se il debitore viene posto in grado di rendersi conto della fonte della obbligazione; mentre le cartelle emesse dal concessionario alla riscossione possono riferirsi alle più svariate fonti di debito (dalla contravvenzione stradale, ai contributi previdenziali, all'accertamento tributario). E dunque - in assenza di utili precisazioni - il contribuente non sa da dove scaturisca la (presunta) obbligazione e non può neppure stabilire con certezza a quale giudice (di pace, del lavoro o tributario) debba rivolgersi. Sarebbe perciò preferibile l'orientamento finora seguito dalla Corte di cassazione secondo cui le cartelle esattoriali debbono contenere l'indicazione della fonte della obbligazione. Ancorché una motivazione nel senso più proprio del termine, che cioè renda conoscibile - sia pure sinteticamente - l'iter logico seguito dall'Ufficio è necessaria solo per quelle cartelle che contengano una sorta di "mini-accertamento"

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

tributario, cioè enuncino per la prima volta una pretesa fiscale (si veda, da ultimo, la sentenza della Corte n. 13581 dell'11 giugno 2007). Le cartelle che hanno la mera funzione di avviare la riscossione di somme già determinate possono invece limitarsi alla mera indicazione dell'atto impositivo; ma almeno questo dato sembra debbano pur fornirlo al soggetto cui viene intimato il sollecito pagamento di una somma. di Mario Cicala

Cassazione. L'azione del Fisco non può fondarsi su dati e notizie di vari periodi

Accertamento induttivo solo sull'anno verificato

Per i giudici va osservato il principio di inerenza

Maria Grazia Strazzulla L'accertamento induttivo non può fondarsi esclusivamente su dati e notizie riferiti a periodi d'imposta differenti dall'annualità oggetto di verifica, in quanto uno dei fondamentali principi dell'imposizione tributaria è rappresentato appunto dall'inerenza dei dati raccolti rispetto a un determinato anno fiscale. Sono queste in estrema sintesi le conclusioni elaborate dalla Suprema Corte con la sentenza n. 27008 del 21 dicembre 2007 in materia di accertamento induttivo. Il fatto Per meglio comprendere la portata della pronuncia formulata dalla Corte di cassazione è opportuno illustrare dettagliatamente i fatti che sono alla base del giudizio. Infatti, la pronuncia prende le mosse da una verifica eseguita dai militari della Guardia di Finanza con riferimento alla situazione reddituale del contribuente. In particolare e con riferimento all'anno d'imposta 1993, i verbalizzanti avevano preso atto dell'assoluta assenza di contabilità e di dichiarazione e al tempo stesso avevano rinvenuto un'agenda con appunti extracontabili riferiti alla suddetta annualità, ma illeggibili. Pertanto, in mancanza di alcuna registrazione contabile e/o di una dichiarazione fiscale circa il reddito dell'annualità presa a riferimento, l'Amministrazione finanziaria aveva fatto ricorso all'ipotesi prevista nell'articolo 39, comma 2, lettera a), del Dpr 600/73, relativa al cosiddetto accertamento induttivo di tipo puro. Nel dettaglio, poi, l'Amministrazione aveva determinato induttivamente il reddito dell'anno 1993 alla stregua e presuntivamente uguale a quello che si era potuto definire per l'anno 1991. Le norme La disciplina tributaria di riferimento è quella prevista in tema di accertamento fiscale dall'articolo 39 del Dpr 600/73. In particolare, la disposizione richiamata prevede al primo comma tutta una serie di modalità operative che l'Ufficio finanziario deve porre in essere, rispetto a determinate circostanze (ad esempio, discordanza tra bilancio e dichiarazione, falsità degli elementi indicati nella dichiarazione eccetera); al secondo comma, poi, è prevista la deroga alle precedenti norme, nel senso che l'Ufficio può determinare il reddito su base induttiva, attraverso dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e di avvalersi di presunzioni prive del carattere della gravità, precisione e concordanza. La sentenza Nel ricorso per Cassazione l'agenzia delle Entrate aveva eccepito l'iter logico contenuto nella motivazione della sentenza fornita dalla Commissione tributaria regionale, contraria all'utilizzo esclusivo da parte del Fisco di dati riguardanti un'annualità precedente al fine di determinare induttivamente il reddito di una annualità successiva. Il Collegio di legittimità ha avuto modo di precisare che il principio dell'annualità dell'imposizione fiscale non necessariamente impone che anche l'accertamento debba essere circoscritto esclusivamente ai dati dell'anno d'imposta oggetto di verifica. Infatti, è ben possibile che l'azione accertativa del Fisco possa anche fondarsi su elementi riferiti ad annualità diverse e che magari esplicano i propri effetti in anni posteriori. Le conclusioni Ma in linea generale, l'accertamento fiscale induttivo relativo a un certo anno d'imposta dovrebbe essere basato su dati relativi all'anno stesso. In particolare, la Cassazione ha posto l'accento sulla necessità di osservare una sorta di principio di inerenza dei dati raccolti nel corso di un accertamento, nel rispetto dell'autonomia dei periodi d'imposta alla base del nostro sistema tributario. Inoltre, la Corte di cassazione ha sottolineato come il ragionamento seguito dall'Amministrazione finanziaria, e basato sull'assunto della costanza del reddito nelle varie annualità, cozzò con il principio stesso della capacità contributiva, ex articolo 53 della Costituzione. E nessun legame logico e giuridico è da intravedere secondo i Giudici tra il predetto principio della costanza del reddito nel corso degli anni rispetto al potere dell'Amministrazione finanziaria di utilizzare ai fini dell'accertamento induttivo dati e notizie comunque raccolti, secondo quanto previsto dal citato

articolo 39 del decreto in materia di accertamento.

Il principio

- Sentenza n. 27008 del 21 dicembre 2007

(...) il giudice di appello non ha affatto affermato che «il principio dell'annualità dell'imposizione si spinga fino a comportare che anche l'accertamento (in particolare quello induttivo puro) si debba fondare in esclusiva su dati dell'anno in esame essendosi limitato ad affermare, in via di mera ricognizione fattuale, che «l'accertamento induttivo per l'anno d'imposta 1993, avrebbe dovuto basarsi su dati e notizie relativi allo stesso anno e non su dati e notizie riguardanti anno o anni precedenti». Siffatta tesi non viola affatto il potere dell'Ufficio, riconosciuto dalla norma, di servirsi «di dati e notizie comunque raccolti» perché l'irrilevanza della fonte di acquisizione dei dati - propugnata dall'Agenzia ricorrente e certamente desumibile dal tenore logico e letterale della norma - non consente affatto di travolgere il fondamentale principio dell'imposizione fiscale dato dall'inerenza dei dati raccolti ad un determinato e specifico periodo di imposta attesa l'autonomia di ciascun periodo di imposta legislativamente sancita dall'incipit dell'articolo 1 dello stesso Dpr 600 del 1973 (per il quale «ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta»).

.ULTIMO COMMA.

Ritenute non detratte, rimborsi al sostituto

Debitore principale verso il Fisco è il sostituto e non il sostituto d'imposta che ha effettuato la ritenuta e il successivo versamento. Ne consegue che è il sostituto l'unico soggetto legittimato a proporre istanza di rimborso ex articolo 38 Dpr 602/73. Questo il principio ricordato dalla Cassazione 19 novembre 2007 n. 23886, (già segnalata da Il Sole 24 Ore del lunedì, 10 dicembre 2007) che offre un interessante spunto di riflessione sull'individuazione del soggetto passivo d'imposta in tema di sostituzione e sulla natura autonoma dell'obbligazione tributaria del sostituto e del sostituto. La sostituzione Per effetto dell'istituto della sostituzione, all'obbligazione tributaria del sostituto si affianca, sul piano attuativo, l'autonomo obbligo di ritenuta e versamento che grava sul sostituto d'imposta definito come colui che «in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri ... ed anche a titolo di acconto» (articolo 64 Dpr 600/73). Da qui la coesistenza, in capo all'Amministrazione, di un duplice ordine di autonomi rapporti giuridici intercorrenti l'uno con il sostituto, titolare della capacità contributiva incisa dall'imposta e l'altro con il sostituto d'imposta gravato da obblighi strumentalmente connessi al prelievo sulla capacità contributiva manifestata dal percettore del reddito. Alcune precisazioni Nell'ipotesi di ritenuta a titolo di acconto (come nella fattispecie decisa) le obbligazioni del sostituto e del sostituto sono differenti e autonome. Vi è ormai concordia in dottrina nell'imputare al sostituto il presupposto impositivo, unico soggetto titolare del fatto indice di capacità contributiva, e al sostituto un obbligo procedurale che attiene alla semplificazione dei rapporti formali con il Fisco e al rafforzamento della responsabilità patrimoniale per garantire il versamento del tributo. Il sostituto d'imposta non è, pertanto, il soggetto passivo del tributo, ma è solo il soggetto che, in quanto debitore del sostituto, è obbligato a trattenere e versare al Fisco un importo a titolo di acconto d'imposta per un debito altrui. L'obbligazione del sostituto è, quindi, un obbligo suo proprio e autonomo assistito da specifica sanzione. È il sostituto il vero e unico soggetto passivo del tributo verso l'Amministrazione finanziaria e l'obbligazione tributaria a lui imputabile è assolutamente differente da quella del sostituto d'imposta. La ritenuta di acconto realizza, infatti, solo una forma di prelievo fiscale anticipato e provvisorio rispetto all'autonoma obbligazione tributaria del sostituto che sarà determinata solo al momento della dichiarazione dei redditi e in base al conguaglio risultante dalla liquidazione dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta. Conclusioni Da queste premesse consegue che, come il sostituto, nel caso di prelevamento della ritenuta, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza e avviare la procedura di rimborso, così il sostituto d'imposta, nel caso di versamenti di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà a sua volta presentare richiesta di rimborso al Fisco, impugnando l'eventuale rigetto con ricorso rivolto anche nei confronti del sostituto, effettivo debitore verso l'Erario e, quindi, da considerarsi litisconsorte necessario (Cassazione, Sezioni Unite, 15 novembre 2005, n. 23019). di Silvio D'Andrea

Inversione contabile. Meccanismo applicabile alle cessioni di beni strumentali

Reverse charge a tutto campo

Renato Portale Il reverse charge nel settore edile è stato modificato dalla Finanziaria 2008 che ha ampliato i casi di inversione contabile nelle vendite imponibili di immobili strumentali e riportato al regime normale le prestazioni di servizi rese nei confronti dei general contractor. Con un intervento incisivo la legge 244/2007 ha inoltre modificato l'impianto sanzionatorio del regime Iva del reverse charge, in modo da punire pesantemente l'evasione d'imposta e più lievemente le mere irregolarità che non determinano danni all'Erario. Tale modifica non riguarda solo l'edilizia, ma tutti i settori in cui si applica l'inversione contabile, previsti dagli articoli 17 e 74 del Dpr 633/1972. Immobili strumentali Dal 1° marzo 2008 anche le cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti Iva con limitato diritto alla detrazione, obbligatoriamente assoggettate a Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 8-ter), lettera b), del Dpr 633/72, saranno effettuate con il meccanismo dell'inversione contabile. L'articolo 1, comma 156, della Finanziaria 2008 ha aggiunto questa ipotesi alle cessioni di immobili strumentali imponibili per opzione, previste dalla lettera d) dell'articolo 10, n. 8-ter), per le quali il regime di inversione contabile è applicato già dal 1° ottobre 2007. Con le modifiche apportate dal DL 223/06 (Visco-Bersani) anche le vendite di fabbricati strumentali, che prima erano sempre imponibili con l'aliquota ordinaria del 20%, dal 4 luglio 2006 rientrano in via generale nel regime di esenzione da Iva. Tuttavia, le cessioni di fabbricati strumentali sono comunque imponibili a Iva nelle seguenti ipotesi: a) quando sono effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili ceduti non oltre i quattro anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero; b) quando sono effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta che hanno diritto ad esercitare la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti in misura non superiore al 25 per cento; c) quando l'acquirente è un privato ovvero un ente o un operatore che non riveste la qualifica di soggetto passivo d'imposta e quindi non può detrarre l'Iva; d) quando il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imponibilità in sede di stipula del contratto. La modifica legislativa si è resa necessaria per evitare che sussistano dubbi in ordine al debitore dell'imposta. Infatti i parametri stabiliti per individuare le cessioni imponibili a Iva potevano creare incertezze sulla disciplina applicabile alle singole operazioni. In particolare non sempre era certo poter stabilire se una cessione fosse esente da Iva salvo opzione (applicazione del reverse charge), ovvero se fosse obbligatoriamente imponibile a Iva perché l'acquirente ha un pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25% (regime Iva ordinario). Le maggiori incertezze a livello operativo si sono evidenziate nei casi in cui la determinazione definitiva della percentuale di detrazione fosse mutata rispetto a quella provvisoria considerata alla data dell'atto, in misura tale da modificare la disciplina applicabile dell'Iva, correggendo l'operazione da imponibile a Iva su opzione del cedente a imponibile per legge. Con la nuova disposizione entrambe le tipologie di cessioni saranno soggette all'inversione contabile e si eviteranno errori o rettifiche. Si continua ad applicare l'Iva con le modalità ordinarie, invece, per le cessioni di fabbricati strumentali poste in essere dalle imprese costruttrici o dai soggetti che hanno eseguito sui fabbricati ceduti interventi di recupero - entro i quattro anni dall'ultimazione degli interventi -, e quelle effettuate nei confronti di privati e enti non soggetti passivi di imposta. General contractor L'articolo 1, comma 162, della Finanziaria 2008 ha disposto l'esclusione dal reverse charge per le prestazioni rese nei confronti del general contractor, apportando una modifica all'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/72. Sicché, nell'ipotesi in cui l'affidamento dei lavori sia conferito a un contraente generale, che in base all'articolo 176, comma 7, del Codice dei contratti pubblici può eseguire i lavori direttamente oppure mediante ulteriore affidamento a soggetti terzi, indipendentemente dalla qualificazione del

rapporto contrattuale che si instaura tra contraente generale e terzi affidatari dei lavori, le prestazioni rese da questi ultimi nei confronti del primo sono soggette alla ordinaria disciplina di fatturazione. I terzi affidatari dei lavori, pertanto, emetteranno nei confronti del contraente generale fatture recanti l'addebito dell'Iva. La disposizione ha effetto dal 1° febbraio 2008.

L'apparato repressivo

Omessa applicazione imposta Al cessionario o committente che non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per l'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile si applica la sanzione amministrativa fra il 100 e il 200% dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro In regime di reverse charge Al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento, si applica una sanzione fra il 100 e il 200% dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro (risponde in solido anche il cessionario o il committente) Irregolare applicazione del reverse-charge con assolvimento dell'imposta Se l'imposta è stata irregolarmente assolta dal cessionario o committente o dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro e un massimo di 10mila euro per i primi tre anni di applicazione del regime. Per il pagamento rispondono solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'inversione contabile Mancata emissione di fattura in regime di reverse-charge Nel caso in cui il cedente o prestatore non emetta fattura, è soggetto alla sanzione dal 5 al 10% del corrispettivo non fatturato, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione applicand il meccanismo dell'inversione contabile

Deterrenti. Da quando parte l'applicazione

Sanzioni in vigore con tempi diversi

È opportuno verificare l'entrata in vigore delle nuove sanzioni descritte in questa pagina. In relazione al fatto che il soggetto "privato" viene chiamato a rispondere in solido con il venditore per le irregolarità in caso di "sottofatturazione" del corrispettivo degli immobili, non vi può essere dubbio che le nuove disposizioni sulla responsabilità solidale per le penalità (oltreché per l'imposta) trovino applicazione dagli atti stipulati dall'entrata in vigore della norma, e cioè dal 1° gennaio 2008. È da ritenere che occorra considerare gli atti stipulati da quest'anno e non eventuali situazioni legate al momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva (ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/1972), visto che la norma fa riferimento all'atto di cessione, così come consente l'eventuale regolarizzazione della violazione entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Se l'acquirente risulta un soggetto Iva, si applicava già in passato la responsabilità prevista dall'articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997. L'acquirente però in questo caso non rispondeva per l'Iva, per cui la "nuova" responsabilità in solido per l'imposta decorre dagli atti stipulati dal 1° gennaio 2008. Per le sanzioni previste per il reverse charge il discorso è invece diverso. Infatti, poiché le nuove penalità risultano spesso più tenui rispetto al passato, trova applicazione il principio del favor rei di cui all'articolo 3, comma 3, del Dlgs 472/97. Pertanto, l'entità delle nuove sanzioni, quando più favorevoli per il trasgressore, trova applicazione anche per le violazioni commesse anteriormente al 1° gennaio 2008. A condizione che il provvedimento di irrogazione delle vecchie sanzioni non sia divenuto definitivo. D.D.

Anagrafe fiscale. Un articolato rinvio di commi obbliga gli utenti alla comunicazione

Dati catastali ai gestori Tlc

UTENTI DI CELLULARI Non è chiaro se le informazioni da trasmettere riguardino oltre all'abitazione principale, la seconda casa

Giovanni Tucci È in vista un nuovo ciclo di milioni e milioni di comunicazioni che gli utenti telefonici italiani dovranno, indirettamente, inviare all'Anagrafe fiscale. Chi non lo farà, è soggetto a sanzioni variabili da 103 a 2.065 euro. La disposizione è nascosta nell'articolo 1, comma 222, della Finanziaria 2008. Il comma, apparentemente, si limita a estendere l'obbligo di inserire nei contratti il codice fiscale degli utenti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare (come già accadeva per quelli dell'acqua, della luce e del gas). Fin qui, niente di grave. Peccato che, attraverso un rinvio di commi, gli utenti degli stessi contratti siano costretti anche a comunicare alle aziende fornitrici «i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza». Risultato: le famiglie che già si erano viste recapitare dalla aziende fornitrici del metano o dell'elettricità i questionari sui dati catastali, saranno in futuro sommerse da un'ondata di nuovi questionari, stavolta da inviare dalle società telefoniche. C'è poi l'aggravante del fatto che gli italiani, attratti da continue offerte di abbattimento dei canoni delle telefonate e spinti a modificare spesso il gestore dei servizi internet Adsl e in fibra ottica, cambiano continuamente i gestori di telefonia. Risultato: a ogni modifica bisognerà rinviare un'apposita la comunicazione dei dati (sezione, foglio, particella e subalterno catastali), che sono quelli che identificano senza ombra di dubbio ogni singolo appartamento sulle mappe del Catasto. Incombe poi un nuovo dubbio: anche gli utenti di cellulari con scheda prepagata dovranno inviare i dati catastali? E, se così fosse, come potrebbero decidere qual è «l'immobile presso cui è stata attivata l'utenza»? L'abitazione principale o anche un'eventuale seconda casa? Il buon senso fa ritenere che le Finanze, in successivi chiarimenti, li escluderanno da questa incombenza e dalle relative sanzioni, se non altro perché l'indicazione nel contratto di un indirizzo significa, in questo caso, ben poco... Resta in vita, infine, un secondo dubbio, valido anche per i contratti di acqua, luce e gas. La Finanziaria 2005 aveva stabilito che la comunicazione dei riferimenti catastali era prevista «solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso». Tuttavia, secondo la circolare 44/2005 delle Entrate, sono da considerarsi tali praticamente tutti i contratti, dal momento che in genere essi valgono per un anno, e sono rinnovati tacitamente se non c'è una disdetta. In altre parole, dopo un anno dalla stipula c'è sempre un rinnovo, che l'utente lo sappia oppure non lo sappia. Per luce e gas, l'interpretazione delle Entrate è stata accolta solo da alcune aziende fornitrici (Aem e Acea, ad esempio), mentre la maggioranza delle altre ha fatto orecchi da mercante. Cosa accadrà per i telefoni? Un'altra novità importante è contenuta poi nel comma 277 dell'articolo 1 della Finanziaria. Se i contribuenti non adempiono entro tre mesi agli inviti dell'agenzia del Territorio ad aggiornare l'accatastamento del loro immobile, i funzionari potranno procedere d'ufficio all'aggiornamento stesso, facendo pagare il conto ai contribuenti stessi. In questo caso l'aggiornamento richiesto riguarderà i dati di categoria, classe e consistenza, in conseguenza a opere di ampliamento o ristrutturazione di immobili, oppure di mancata iscrizione in Catasto di rustici agricoli. Si tratta dei parametri che permettono di determinare la rendita catastale, che è alla base di quasi tutta la tassazione immobiliare (Irpef, Ici, compravendite, successioni e donazioni).

Finanziaria 2008 NUOVI REGIMI FISCALI

Minimi, vantaggio incerto

Il maggiore appeal si registra nella categoria dei professionisti IL CALCOLO Il forfait sarà utilizzato soprattutto da chi (valutati i diversi aspetti) riscontra subito un beneficio in termini di imposizione SULLA BILANCIA L'attenzione va posta su carico Irpef, esenzione dall'Irap e inapplicabilità degli studi di settore

Gian Paolo Ranocchi Giovanni Valcarengi Il regime dei minimi è operativo dal 1° gennaio 2008; c'è la norma con la circolare delle Entrate e il decreto attuativo. Ciò nonostante, non tutti i dubbi sono stati dipanati; è dunque necessario fare il punto sulle questioni che meritano ulteriori approfondimenti. La convenienza Appare certo che il regime verrà utilizzato da chi, nell'immediato, riscontra un vantaggio evidente in termini di imposizione; l'attenzione va dunque riposta sul diverso carico Irpef e addizionali, sulla sicura esenzione da Irap (in relazione alla quale sarebbe interessante, però, conoscere quali siano i reali soggetti passivi del tributo) e, non ultimo, sulla non applicazione dello studio di settore, anche se i minimi potrebbero apparire fisiologicamente dei soggetti "marginali" e, come tali, comunque esclusi. Non va dimenticato che il regime porta conseguenze connesse all'Iva; la perdita del diritto alla detrazione sugli acquisti (quindi scarso interesse per chi evidenzia importi rilevanti in tal senso) e, in secondo luogo, la necessità di operare la rettifica della detrazione già esercitata su immobilizzazioni e beni e servizi non utilizzati al 31 dicembre 2007, come le rimanenze. Sul versante attivo, insistente è l'idea in forza della quale l'Iva sulle cessioni o prestazioni, pur se non dovuta, continuerà a essere applicata; ciascuno pensi come crede, riscontriamo solo che la norma è chiara nel vietare la rivalsa, mentre in caso di "ripescaggio" per superamento del tetto massimo ammissibile viene richiesto un versamento dell'imposta per scorporo e, pertanto, qualche cosa pare non funzionare. L'ulteriore variabile è il risparmio dei costi sostenuti per gli adempimenti amministrativi, magari non trascurabile ma che incontra alcuni ostacoli; i calcoli di convenienza affatto agevoli, il passaggio dal vecchio al nuovo, il meccanismo della determinazione del reddito con il criterio di cassa e il monitoraggio indispensabile (visti gli importanti effetti che potrebbero derivare dalla decadenza del regime), sono elementi che non convergono verso una completa inutilità di un supporto amministrativo e contabile, specialmente al momento di compilazione della dichiarazione. Tra i destinatari pare che l'interesse possa risiedere con maggiore evidenza nella categoria dei professionisti che, tuttavia, sono penalizzati dalla necessità di applicazione della ritenuta, che comporta una anticipazione mensile della sostitutiva dovuta e condurrà solitamente ad un credito di imposta fisiologico (si veda il Sole-24 Ore di sabato scorso). Scarso, invece, l'interesse alle novità per i contribuenti che utilizzano il regime triennale delle nuove iniziative produttivo o di lavoro autonomo, in virtù della ridotta imposta sostitutiva, pari alla metà di quella del regime in questione (la convenienza potrebbe risiedere nella esclusione da studi e parametri e nella possibilità di dedurre gli oneri). Come esplicitare la decisione Il nuovo regime rappresenta la forma di imposizione naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti di norma. Non è necessario fare nulla se si intende permanere nel regime naturale, da cui si può fuoriuscire senza limiti temporali minimi di permanenza, mentre è sufficiente porre in essere un comportamento concludente in senso opposto (la fattura con applicazione dell'Iva o la detrazione dell'imposta sugli acquisti) per ritenersi contribuenti ordinari. Sul punto, sarebbe importante conoscere il parere dell'Agenzia in merito a eventuali errori posti in essere nei primissimi giorni dell'anno; se, infatti, il commerciante al dettaglio non ha avuto problemi nella emissione dei corrispettivi (ove lo scontrino non palesava la presenza, o meno dell'Iva tranne, per facoltà, in alcune chiusure giornaliere), l'emissione di una fattura con evidenza dell'imposta potrebbe precludere eventuali risparmi. Si

potrebbe allora ipotizzare, ma è necessaria una conferma in tal senso, che sia ammissibile anche un rimedio postumo mediante lo storno e la corretta riemissione del documento, quanto meno per un periodo di tempo sufficiente alla assimilazione dei nuovi meccanismi, il cui avvio è coinciso con il termine delle festività natalizie. Diversamente, i soggetti che volessero avviare una nuova attività e ritenessero di possedere i requisiti richiesti dalla norma, dovranno semplicemente barrare la casella «contribuenti minori» (che verrà poi adeguata in contribuenti minimi) nel modello di inizio attività AA9/8. Cosa non dimenticare I contribuenti che volessero approfittare del nuovo regime devono inserire in agenda alcuni adempimenti: l'obbligo di versare mensilmente l'Iva (si crede con modalità telematica, anche se il paragrafo 5 della circolare 73/E sul punto non è chiarissimo) di cui si rendessero debitori nel momento in cui su di loro si traslasse l'onere di assolvimento dell'Iva (si pensi ad acquisti intracomunitari o a operazioni in reverse charge) e, in secondo luogo, l'obbligo di porre in essere le sistemazioni sull'Iva in sede di conteggio del saldo nel mese di marzo, provvedendo alla eventuale richiesta di rimborso del credito risultante dal modello. Un'ultima menzione merita l'obbligo di segnalare sulla fattura emessa il particolare regime applicato (operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, legge 244/2007), per evitare che il cessionario o l'acquirente richiedano la regolarizzazione del documento o vi provvedano ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97. www.ilsole24ore.com/norme Lo speciale «Finanziaria 2008»

Le abrogazioni

Regimi di semplificazione abrogati con l'entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi regime dei contribuenti minimi in franchigia (articolo 32-bis del Dpr 29 settembre 1972, n. 633) regime fiscale delle attività marginali (articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) regime cosiddetto «super-semplificato» per le imprese e i lavoratori autonomi di minori dimensioni (articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Progetto Mus-e. In 15 città

L'arte alle elementari aiuta l'integrazione

Rita Fatiguso Anno europeo del dialogo interculturale, il 2008. Scadenza perfetta per il Progetto Mus-e, sostenuto dall'Unione Europea e dall'Unesco, già attivo in 15 Paesi: Belgio, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Svizzera, Ungheria, Spagna, Grecia, Brasile. E Italia, dove grazie a «Mus-e Italia onlus» ben 13.500 alunni sono coinvolti nel anno scolastico 2007-2008 dall'iniziativa che porta l'arte a scuola, specie in quelle con bimbi stranieri (www.mus-e.it). Mus-e «L'arte per l'integrazione a scuola» è, infatti, un progetto multiculturale europeo per alunni delle scuole elementari ideato dal violinista Yehudi Menuhin, con l'obiettivo di contrastare - anche attraverso esperienze artistiche - l'emarginazione e il disagio sociale nelle scuole.

Il Progetto Musique Europe riguarda i bambini delle scuole elementari di 15 città: Bologna, Brescia, Catania, Chiavari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Reggio Emilia, Roma, Siracusa, Torino e Venezia. Guidati da artisti professionisti delle discipline più diverse - musica, fiabe popolari, arti visive, danza e mimo - sperimentano come la comunicazione e la condivisione dell'esperienza in forme diverse dal linguaggio verbale favoriscano l'accoglienza delle differenze. Non a caso, Mus-e viene proposto nelle scuole primarie a elevata presenza di bambini stranieri, in luoghi nei quali l'esperienza artistica guidata insegna a comprendere i possibili modi di essere e il linguaggio artistico favorisce l'incontro tra culture. Integrazione scolastica e sociale, quindi, procedono di pari passo. Il Progetto in Italia vive grazie al sostegno di partner privati: fondazioni bancarie, grandi gruppi industriali, piccole e medie imprese, professionisti e singoli sostenitori sono infatti Amici di Mus-e. Nella scorsa primavera il Progetto è stato adottato dal Gruppo giovani imprenditori di Confindustria, che sta contribuendo alla sua diffusione e all'apertura di nuove associazioni locali in molte altre città italiane. Mus-e ha anche un forte contenuto formativo per gli insegnanti coinvolti. Qualche mese fa a Roma si è svolto un incontro di formazione nazionale degli oltre 270 artisti partecipanti che per quattro giorni a Roma si sono concentrati sul tema: «L'interdisciplinarietà: l'integrazione delle arti».

Il calo demografico LE PREVISIONI REGIONALI DELL'ISTAT

In Liguria e Sardegna la popolazione si ridurrà di un quarto

La flessione si farà sentire soprattutto nelle regioni del Sud LE CONTROMISURE Gli esperti suggeriscono delle politiche di allentamento dei vincoli e più flessibilità negli orari di lavoro

Rosalba Reggio Popolazione indietro tutta. Si può così riassumere il risultato dell'integrazione dei dati Istat di previsione demografica dal 2001 al 2051, con i numeri della rilevazione della popolazione residente al 1° gennaio 2007. In 44 anni l'Italia perderà più di 7 milioni di persone, registrando una flessione superiore al dodici per cento. Liguria, Sardegna e Basilicata le principali vittime di questo impoverimento. Sensibili le variazioni territoriali: in alcune regioni, infatti, il dato nazionale è abbondantemente superato. È il caso della Liguria: nelle previsioni dell'Istat la regione perderà in 44 anni più del 27 per cento degli abitanti. «Si tratta di una regione vecchia la cui popolazione sembra quasi destinata all'estinzione - spiega Gian Carlo Blangiardo, docente di demografia della Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università degli studi di Milano Bicocca -. Ma il fenomeno del calo demografico potrebbe riguardare tutto il Paese e soprattutto il Mezzogiorno che si è ormai allineato alla bassa fecondità nazionale e non riesce neppure a beneficiare della maggior natalità legata ai flussi stranieri». Oltre al caso limite della Liguria, infatti, sono le regioni del sud che registrano i maggiori cali di popolazione: la Sardegna nel 2051 dovrebbe cederne circa il 26 per cento, la Basilicata si avvicinerebbe a una flessione del 19%. «I motivi di una più intensa perdita di popolazione al sud sono legati a due fattori: la minor presenza di stranieri e il basso livello di attrattività economica del territorio. Una regione economicamente dinamica attira le popolazioni straniere e porta anche immigrazione interna. Il sud ha dunque meno stranieri e, contemporaneamente, perde popolazione per le scarse opportunità che offre ai propri abitanti». La marcia a ritroso del Paese non sarà compensata neanche dalla presenza (e maggior natalità) degli stranieri. Nelle previsioni dell'Istat il calo delle nascite sarà inesorabile: nel primo decennio il Paese perderà più di 100mila nuovi nati, la flessione si ridurrà nel secondo decennio, rallenterà ulteriormente nel terzo ma tornerà consistente negli ultimi 13 anni (dal 2038 al 2051). Se i giovani diminuiranno, gli anziani, al contrario, cresceranno grazie alle previsioni di un ulteriore miglioramento dei livelli di sopravvivenza maschile e femminile. Per 32 anni gli over sessanta registreranno una crescita senza interruzioni, ma il trend cambierà dal 2040: da questa data in poi, infatti, la popolazione si assottiglierà anche tra le fasce meno giovani. «La soluzione al calo demografico del Paese - conclude Blangiardo -, non si può cercare soltanto puntando sui flussi in ingresso e sulle nascite degli stranieri. L'Italia dovrebbe anche concentrarsi maggiormente su politiche che potrebbero avere reale impatto sulla fecondità degli autoctoni». Le soluzioni adottate dagli altri Paesi hanno lavorato su due aspetti diversi: da un lato gli aiuti finanziari e dall'altro i servizi all'infanzia e i congedi parentali. Strade diverse che hanno prodotto, o che stanno iniziando a produrre effetti positivi. «Negli anni '70 si pensava che i Paesi a bassa fecondità fossero quelli ad alta occupazione femminile - spiega la sociologa Chiara Saraceno -. La teoria è stata smentita dai fatti: oggi i paesi a più bassa natalità sono quelli che hanno il minor tasso di occupazione femminile, di divorzi, di convivenze e di nascite al di fuori dal matrimonio». Se non è quindi la famiglia forte il miglior terreno per la crescita demografica, quali possono essere le misure di intervento? «Le politiche più efficaci sono quelle mirate a sostenere le pari opportunità tra uomini e donne e quelle che favoriscono politiche del lavoro "family friendly". Ma gli interventi non si possono limitare al campo pubblico, anche le aziende devono fare la loro parte sostenendo una politica del lavoro che si adatti alle esigenze familiari. Solo intervenendo con un "pacchetto" di misure si potrà invertire il trend di calo

demografico. Gli esempi non mancano. La Svezia ha puntato molto sull'occupazione femminile, sui servizi all'infanzia e sul congedo parentale. La Francia sulla fiscalità, sugli assegni, sul quoziente familiare. Se avere figli oggi determina condizioni punitive e costrittive, solo allentando i vincoli e ampliando le libertà si potrà sperare in una ripresa della natalità nel Paese». rosalba.reggio@ilsole24ore.com

EURO PA La tv del sindaco trova per strada l'utenza diffusa

E-government, federalismo fiscale, riforma dei servizi di pubblica utilità: sono questi alcuni dei temi che coinvolgono quotidianamente la Pubblica amministrazione. Per offrire uno strumento di aggiornamento a chi è impegnato come amministratore, dirigente o funzionario degli enti locali, EuroP.A in collaborazione con il Sole-24 ore del Lunedì affronta - in questa rubrica, un problema di attualità normativa e istituzionale. Lasciando una linea aperta con i lettori che possono inviare segnalazioni e commenti a info@euro-pa.it. Claudio Forghieri* C'è un nuovo canale che si sta lentamente diffondendo presso le amministrazioni locali italiane: la televisione comunale. Si tratta di monitor posti lungo le strade, nei luoghi di passaggio e di attesa, che nascono con l'intento di allargare la base dei potenziali fruitori dei servizi di informazione di primo livello. Essi consentono di raggiungere «d'incontro» utenze specifiche quali turisti, casalinghe uscite per fare la spesa, lavoratori pendolari, pensionati, stranieri. Questi strumenti si prestano bene sia per la comunicazione delle emergenze, sia per valorizzare la qualità e la tempestività del servizio informativo, soprattutto nei confronti di quanti non hanno familiarità con gli strumenti Internet o trovano difficoltà ad accedere alle tecnologie. I monitor debbono quindi essere dislocati strategicamente nei punti di grande passaggio o interscambio: mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, parcheggi scambiatori, centri commerciali, fermate dell'autobus, strade e passaggi frequentati dei centri storici, sale di attesa. Una ottimale gestione delle televisioni comunali si basa sul loro inserimento nella rete di risorse multicanale dell'amministrazione. Non sono quindi né tecnicamente né da un punto di vista organizzativo e redazionale entità a se stanti. Le soluzioni tecnicamente più evolute consentono di creare questi "canali televisivi" aggregando dati del sito Web, filmati e informazioni provenienti da fornitori di contenuti esterni come, ad esempio, previsioni meteo, notizie di agenzia, dati ambientali e allergologici, aggiornamenti sulla viabilità. Il palinsesto e i contenuti vengono gestiti attraverso semplici interfacce Web che permettono agli operatori di aggiornare in tempo reale il canale. La trasmissione viene realizzata utilizzando la rete Internet e un normale personal computer, rendendo tecnicamente semplice ed economico l'allestimento di postazioni distribuite sul territorio. Il risultato è che una sola redazione riesce a gestire molteplici palinsesti e modalità di fruizione. Ci sono varie amministrazioni locali che usano da tempo questi sistemi: il Comune di Modena ha predisposto un articolato sistema di monitor presso i principali edifici comunali e lungo la via Emilia, differenziando la programmazione dei contenuti multimediali e testuali a seconda del contesto di fruizione. Il Comune di Ravenna ha attivato una batteria di monitor in una strada di grande passaggio, con un palinsesto "animato" derivato direttamente da contenuti del content management system del sito Web. Anche a Perugia ed Ancona sono presenti sistemi simili. * Direttore scientifico di E-Gov, informatica ed enti locali

Pubblica amministrazione IL RAPPORTO DI CAPGEMINI

E-government avanti piano

In Italia poco sviluppati i servizi ai cittadini disponibili online

Anna Zavaritt In Austria è possibile rinnovare passaporto o patente, ottenere un permesso per ristrutturare casa o consultare i libri presenti nelle biblioteche pubbliche tutto online, comodamente da casa. È il Paese che detiene il primato in quanto alla disponibilità di servizi pubblici completamente online, un elemento cruciale per la Ue, che nel 2005 ha lanciato il programma «i2010: una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione». Nel 2007 i Paesi membri hanno compiuto ulteriori passi avanti, i servizi fruibili con un click sono passati dal 50% al 58%, e soprattutto - in base al settimo rapporto realizzato da Capgemini su oltre 5mila enti pubblici di 31 Paesi (la Ue a 27 più Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia) e che verrà presentato ufficialmente domani a Roma in Parlamento - è cresciuta la qualità dei servizi messi a disposizione dei cittadini. L'Italia, sebbene lontana dal podio - è all'11° posto per accessibilità e al 16° per sofisticazione dei servizi online - ha comunque fatto progressi, se è vero che in un anno sono aumentati del 12% i servizi fruibili in rete (dal 58 al 70%). Resta però il fatto che per alcuni - come la richiesta di un certificato di nascita o di matrimonio, o la dichiarazione del cambio di residenza - nel nostro Paese bisogna ancora recarsi allo sportello, mentre in Francia o Germania la pratica si sbriga da casa. Anche perché in Italia il livello di informatizzazione del pubblico è ancora scarso: meno della metà della popolazione (48%) utilizza il web almeno due volte la settimana, meno di un quinto (il 16%) usufruisce di servizi online e solo il 3% lo fa in maniera interattiva. Un punto debole comune a tutti gli Stati membri comunque c'è - come sottolinea lo studio di Capgemini, che monitora annualmente per conto della Commissione europea il grado di sviluppo elettronico della Pa rispetto al programma «i2010» - ed è quello di aver maggiormente sviluppato i servizi rivolti alle imprese. Rimane infatti un divario del 20% tra i servizi completamente disponibili online per i cittadini (50%) e quelli disponibili per le aziende (70%). Un altro punto debole dell'e-government, analizzando nei dettagli la ricerca, è che solo un terzo dei servizi online (il 36%) ha un grado di sofisticazione tale da permettere una vera e propria interazione personalizzata tra utente e Pa tramite il computer. C'è però da dire che nell'ultimo anno l'accesso online è stato esteso, anche se non è pienamente interattivo, a settori-chiave come gli assegni familiari, le spese mediche, i documenti personali e i libri custoditi in biblioteche pubbliche. «I risultati rivelano in misura evidente che sono stati compiuti netti progressi nell'offerta dei servizi pubblici per le imprese - spiega Maurizio Mondani, amministratore delegato Capgemini Italia - e che i Paesi Ue hanno sviluppato soprattutto i servizi che generano profitti (servizi relativi alle entrate)». L'imprenditore infatti dal computer può sbrigare pratiche per lui fondamentali come l'iscrizione al registro delle imprese, la compilazione delle dichiarazioni doganali e dei bandi e gare di appalto presso le pubbliche amministrazioni. E se in base al programma europeo «i2010» entro quella data il 100% degli appalti pubblici dovrà essere disponibile - e il 50% effettivamente aggiudicato - per via elettronica, è anche vero che il programma definisce il cittadino come primo e principale beneficiario dell'evoluzione tecnologica della Pa. «Il punto cruciale che ancora manca, soprattutto per i privati e in particolar modo in Italia - conclude Mondani - è l'integrazione tra front-line e back-office. Se non ci sono database comuni, come nel caso di un'anagrafe centrale informatizzata nel nostro Paese, non è possibile interagire in rete».

NOVITÀ FISCALI fino all'11 gennaio I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E CHIARIMENTI A CURA DI Ilaria Callegari e Bruno Frizzera

Partecipazione dei Comuni nei controlli

Accertamento Provvedimento agenzia Entrate 3 dicembre 2007 p Comuni - Partecipazione all'attività di accertamento. Il provvedimento fissa, secondo l'articolo 1 del decreto legge 203/05, convertito con la legge 248/05, le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento. Infatti, i Comuni possono partecipare all'accertamento dei tributi erariali (direttamente o tramite società incaricate del controllo sui tributi locali) e, a fronte di questa attività, hanno diritto a ricevere il 30% delle maggiori somme incassate a titolo definitivo. «Gazzetta Ufficiale» - 17 dicembre 2007, n. 292 «Il Sole 24 Ore» - 12 e 18 dicembre 2007 Adempimenti Provvedimento agenzia Entrate 16 novembre 2007 p Classificazione delle attività economiche - Tabella Ateco 2007. È in vigore dal 1° gennaio 2008 la tabella Ateco 2007 dei codici di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'agenzia delle Entrate. La modifica dei codici derivante dall'applicazione della tabella Ateco 2007 non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati ai fini Iva (articoli 35 e 35-ter del Dpr 633/72). «Gazzetta Ufficiale» - 21 dicembre 2007, n. 296 «Il Sole 24 Ore» - 14 dicembre 2007 Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 p Antiriciclaggio - Attuazione delle direttive 2005/60/Ce e 2006/70/Ce. Il decreto dà attuazione alla direttiva 2005/60/Ce antiriciclaggio e alla direttiva 2006/70/Ce, contenente le disposizioni operative. In particolare, le norme del decreto, in vigore dal 29 dicembre scorso, si applicano a intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e altri soggetti esercenti il recupero crediti, il trasporto di denaro, la gestione di case da gioco, l'offerta telematica di giochi e scommesse, l'agenzia di affari in mediazione immobiliare. Supplemento ordinario 268 alla «Gazzetta Ufficiale» - 14 dicembre 2007, n. 290 «Il Sole 24 Ore» - 19 dicembre 2007 Provvedimento agenzia Entrate 3 dicembre 2007 p Certificazione Cud 2008 per dipendenti e assimilati. Approvato, con le istruzioni, il modello Cud 2008, relativo alla certificazione unica dei redditi 2007 di lavoro dipendente, equiparati e assimilati assoggettati a ritenuta, rilevante sia ai fini fiscali sia previdenziali, che dovrà essere consegnato dal datore di lavoro a ciascun dipendente entro il prossimo 28 febbraio (è possibile anche la trasmissione in formato elettronico). Approvate anche le informazioni per il contribuente, le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali e previdenziali Inps, Inpdap e Ipost. Definite, inoltre, le modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, lettere da c a c-quinquies) del Dpr 917/86. Supplemento ordinario 281 alla «Gazzetta Ufficiale» - 22 dicembre 2007, n. 297 «Il Sole 24 Ore» - 12 e 27 dicembre 2007 Agevolazioni Circolare agenzia Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E p Contribuenti minimi - Regime fiscale semplificato. Chiarimenti sull'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2008, del regime fiscale semplificato e agevolato (regime dei contribuenti minimi) per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile alla nozione di «attività minima» (articolo 1, commi 96-117, della legge 244/07, Finanziaria 2008). Le indicazioni riguardano le modalità applicative del regime, le semplificazioni previste ai fini di imposte dirette e Iva, il calcolo agevolato del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e il versamento delle imposte. Con l'entrata in vigore del regime, sono abrogati dal 2008 il regime dei contribuenti minimi in franchigia, delle attività marginali ("forfettone") e il supersemplificato. «Il Sole-24 Ore» - 23 dicembre 2007 Interessi Decreto ministero Economia e finanze 12 dicembre 2007 p Interessi legali - Modifica dal 1° gennaio 2008. La misura del tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice civile è elevata dal 2,5% al 3% annuo dal 1° gennaio 2008. «Gazzetta Ufficiale» - 15 dicembre 2007, n. 291 «Il Sole-24 Ore» - 16 dicembre 2007

Irpef-Ires Decreto ministero Economia e finanze 26 ottobre 2007 p Detrazione del 55% delle spese per il risparmio energetico - Modifiche. Modificato il Dm 19 febbraio 2007 , relativo alle modalità applicative delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 344-347 della legge 296/06 in materia di detrazione per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Le principali novità riguardano i professionisti che possono asseverare la documentazione per la detrazione (vengono compresi anche dottori agronomi, forestali e periti agrari) e la certificazione di qualità dei pannelli solari. «Gazzetta Ufficiale» - 31 dicembre 2007, n. 302 «Il Sole 24 Ore» - 2 gennaio 2008 Risoluzione agenzia Entrate 12 dicembre 2007, n. 365/E p Detrazione del 55% per il risparmio energetico - Immobile costituito da più palazzi. I limiti massimi della detrazione, ai fini delle imposte dirette, del 55% delle spese sostenute per gli interventi sul risparmio energetico (articolo 1, comma 345, legge 296/06) sono riferiti autonomamente a ciascun fabbricato, anche se questo non costituisce un'autonoma entità catastale. Pertanto, se l'unità accatastata è composta da più palazzi o edifici, le detrazioni massime sono riferite a ciascuno degli immobili che la costituiscono. «Il Sole 24 Ore» - 13 dicembre 2007 Provvedimento agenzia Entrate 14 dicembre 2007 p Associazioni culturali - Esenzione da Ires. Approvato il modello di domanda per l'ammissione all'elenco dei beneficiari dell'esenzione da Ires da parte delle associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni locali, secondo l'articolo 1, comma 185, della legge 296/06 . Il modello, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, va presentato, solo online, entro il 25 febbraio 2008 con riferimento ai periodi d'imposta 2007 e 2008. Dal 2009, a regime, l'invio dovrà invece essere effettuato tra il 20 luglio e il 20 settembre di ogni anno d'imposta. «Gazzetta Ufficiale» - 27 dicembre 2007, n. 299 «Il Sole-24 Ore» - 20 e 28 dicembre 2007 Circolare agenzia Entrate 18 dicembre 2007, n. 70/E p Previdenza complementare - Disciplina fiscale. Chiarimenti sulla disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari prevista dal Dlgs 252/05 , in vigore dal 1° gennaio 2007, con riferimento, in particolare, ai soggetti che possono aderire alla previdenza complementare, alla destinazione del Tfr ai fondi pensione, alla deducibilità delle somme versate alla previdenza complementare e all'aliquota applicabile alle pensioni complementari erogate in forma di rendita o di capitale. «Il Sole-24 Ore» - 20 dicembre 2007 Risoluzione agenzia Entrate 19 dicembre 2007, n. 383/E p Fabbricati utilizzati per attività promiscue - Indeducibilità del valore del terreno. Nel caso di immobili utilizzati indistintamente, all'interno della medesima area, sia per un'attività di produzione o trasformazione sia per un'attività diversa (nella risoluzione, attività industriale e di servizi), per lo scorporo del valore dell'area occupata da fabbricati strumentali la percentuale (20% o 30%) va verificata in base al criterio di prevalenza, utilizzando criteri oggettivi, ad esempio il personale impiegato per lo svolgimento di ciascuna attività. Se, invece, l'utilizzo è esclusivo e separatamente individuabile per le diverse attività, si può fare riferimento direttamente alla metratura. «Il Sole-24 Ore» - 20 dicembre 2007 Comunicato agenzia Entrate p Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti - Tabelle Aci 2008. Approvate, secondo l'articolo 51, comma 4, lettera a), del Dpr 917/86 , le tabelle Aci per determinare il reddito derivante dalla concessione in uso promiscuo (sia aziendale che personale) di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ai dipendenti nel corso del 2008. Supplemento ordinario 280 alla «Gazzetta Ufficiale» - 21 dicembre 2007, n. 296 «Il Sole-24 Ore» - 23 dicembre 2007 Circolare agenzia Entrate 9 gennaio 2008, n. 1/E p Novità Irpef della Finanziaria 2008 - Operazioni di conguaglio 2007. Istruzioni ai sostituti d'imposta per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio per il 2007 in relazione ad alcune novità Irpef introdotte dalla legge 244/07 (Finanziaria 2008) e applicabili al periodo d'imposta 2007, tra cui l'aumento della detrazione per famiglie numerose, la neutralità del reddito relativo alla "prima casa", le detrazioni in caso di assegni periodici

e la tassazione del Tfr pregresso. «Il Sole-24 Ore» - 10 gennaio 2008 Nuovi modelli per inizio e cessazione Iva Provvedimento agenzia Entrate 11 dicembre 2007 p Inizio e cessazione attività e variazione dati - Nuovo modello per soggetti diversi dalle persone fisiche. Approvato, con le istruzioni e le specifiche tecniche, il nuovo modello AA7/9 che i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare, dal 1° gennaio 2008, per le dichiarazioni di inizio e cessazione attività e di variazione dati ai fini Iva ai sensi dell'articolo 35 del Dpr 633/72 . Supplemento Ordinario 283 alla «Gazzetta Ufficiale» - 24 dicembre 2007, n. 298 «Il Sole-24 Ore» - 14 dicembre 2007 Provvedimento agenzia Entrate 11 dicembre 2007 p Soggetti non residenti - Identificazione diretta, variazione dati e cessazione attività - Nuovo modello. È stato approvato, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, il nuovo modello ANR/2 che i non residenti devono utilizzare dal 2008 per le dichiarazioni di identificazione diretta, di variazione dati e cessazione attività ai fini Iva, secondo l'articolo 35-ter del Dpr 633/72 . Supplemento Ordinario 284 alla «Gazzetta Ufficiale» - 27 dicembre 2007, n. 299 «Il Sole-24 Ore» - 14 dicembre 2007 Risoluzione agenzia Entrate 12 dicembre 2007, n. 364/E p Cambio di destinazione d'uso di un immobile - Iva e imposta di registro. Il cambio di destinazione d'uso e il mutamento della categoria catastale dell'immobile (da abitativo a ufficio, nella risoluzione si tratta di due immobili in leasing) determina anche la modifica del regime ai fini Iva (se ci sono i presupposti per effettuare l'opzione per l'imponibilità) e dell'imposta di registro, anche nel caso in cui il contratto di locazione sia in corso. «Il Sole-24 Ore» - 13 dicembre 2007 Risoluzione agenzia Entrate 14 dicembre 2007, n. 373/E p Permuta di terreni con un terzo beneficiario - Trattamento Iva. Con riferimento a una permuta di terreni edificabili effettuata tra due soggetti nella quale viene individuato, quale terzo beneficiario, un ente locale, le Entrate precisano che la disciplina fiscale applicabile (nel caso della risoluzione, Iva al 20% e imposta fissa di registro) va individuata con esclusivo riferimento alle parti contraenti, a nulla rilevando la figura del terzo beneficiario. Pertanto, con riferimento alla cessione al Comune, non è applicabile il regime di esenzione per le cessioni gratuite a enti pubblici. «Il Sole-24 Ore» - 15 dicembre 2007 Risoluzione agenzia Entrate 4 gennaio 2008, n. 2/E p Subentro in un contratto di locazione di beni strumentali - Opzione per l'imponibilità Iva. L'impresa che subentra in un contratto di locazione, già in essere al 4 luglio 2006, non potendo esercitare l'opzione per l'imponibilità Iva dei canoni di locazione, secondo l'articolo 10, comma 1, n. 8, del Dpr 633/72 in sede di registrazione del contratto può effettuare legittimamente la scelta mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio dell'agenzia delle Entrate. La procedura vale anche nel caso di immobili che sono stati ricevuti per successione. «Il Sole-24 Ore» - 5 gennaio 2008 La Finanziaria cambia il reddito d'impresa Manovra 2008 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 p Legge Finanziaria per il 2008. La Finanziaria, in vigore dal 1° gennaio scorso, prevede novità sul reddito d'impresa, tra cui la nuova aliquota Ires al 27,5%, le modifiche relative a tassazione delle partecipazioni Pex, deducibilità degli interessi passivi, ammortamenti anticipati, perdite di società di persone, l'introduzione dell'opzione per la tassazione separata per le persone fisiche socie di Snc e Sas, e l'abrogazione della disciplina del pro-rata patrimoniale, della Thin cap e delle deduzioni extracontabili. Novità anche per le società di comodo, Onlus, Siiq, consolidato fiscale, scorporo del valore dei terreni nell'ammortamento dei fabbricati strumentali, reverse charge, detrazione Iva di veicoli e cellulari, e in tema di Irpef, Irap e Ici. Previste anche la proroga al 31 dicembre 2010 delle agevolazioni della detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie (con l'aliquota al 36%) e della detrazione delle spese per il risparmio energetico (55%). Supplemento ordinario 285 alla «Gazzetta Ufficiale» - 28 dicembre 2007, n. 300 «Il Sole-24 Ore»- 23, 24, 27 e 28 dicembre 2007 Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 p Decreto «milleproroghe» - Proroga di termini e disposizioni finanziarie. Approvato il decreto legge ("milleproroghe"), in vigore dal 31 dicembre scorso, che contiene la

proroga di alcuni termini fiscali e disposizioni finanziarie (modificando anche la Finanziaria 2008). Le norme riguardano, tra l'altro, la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali, la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, e la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali, che può essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione se la riscossione è svolta dall'ente locale o con la procedura del ruolo se la riscossione è affidata agli agenti della riscossione. «Gazzetta Ufficiale» - 31 dicembre 2007, n. 302 «Il Sole 24 Ore» - 2 gennaio 2008 Riscossione Circolare ministero Economia e finanze 29 novembre 2007, n. 37 p Modello F24 enti pubblici - Modalità di versamento di ritenute e Irap. Fissate le modalità operative di versamento, con il modello F24 enti pubblici, delle ritenute alla fonte a titolo di Irpef e di addizionali regionale e comunale Irpef dell'Irap da parte degli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica (enti compresi nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/84). I relativi codici tributo sono stati istituiti con la risoluzione 12 dicembre 2007, n. 367/E. «Gazzetta Ufficiale» - 15 dicembre 2007, n. 291 «Il Sole 24 Ore» - 13 dicembre 2007 Legenda: CFF e o r indicano il numero di codice (ad esempio, 6860) che consente l'immediata ricerca della norma di legge nel «Codice Fiscale Frizzera» CFF n. e imposte indirette o CFF n. rimposte dirette, edito dal Sole-24 Ore IN COLLABORAZIONE CON LA SETTIMANA FISCALE www.24orefrizzera.it ilsole24ore.com